IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. X - Ottobre 1931

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Sacra Congregazione del Concilio.** Decreto su la provvista delle parrocchie negli Stati Uniti, pag. 289. — **STUDI.** La nuova legge universitaria della Chiesa, pag. 290. — **CONSULTAZIONI.** Su la simulazione di contratto e su l'obbligo di compenso per migliorie, pag. 299. — **CASISTICA.** Su l'obbligazione derivante da voto promissorio. pag. 304. — **QUESITI MINORI** (n. 40-57), pag. 306. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, pag. 312. — **RECENSIONI**, pag. 316. — **FATTI DEL MESE**, pag. 319.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

Si abroga la forma particolare negli Stati Uniti di America per la provvista delle parrocchie, e si induce anche colà la forma del Codice.

Decreto. – Concilium Plenarium Baltimorense III, sub n. 36 circa paroeciarum *inamovibilium* provisionem statuit ut sacerdos his paroeciis praeficiendus: 1° per decem saltem annos in dioecesi sacrum ministerium laudabiliter exercuerit; 2° intra idem temporis spatium sese habilem probaverit ad paroeciam administrandam; 3° concursum faciat iuxta normam a Constitutione *Cum illud*, Benedicti XIV statutam.

Cum autem haec forma provisionis, mutatis rerum adiunctis, minus congruere videatur, Archiepiscopi et Episcopi Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis per E.mum Card. Archiepiscopum Bostonien., enixis precibus a S. Sede postularunt, ut, supra relatis Concilii Plenarii Baltimorensis III praescriptis abrogatis, omnium paroeciarum provisio fiat ad normam canonis 459, § 3 Codicis iuris canonici.

Porro haec Sacra Congregatio Concilii, omnibus mature perpensis, de consulto Exc.mi Delegati Apostolici, approbante SS. D. N. PIO PP. XI, praesenti decreto memorata praescripta Concilii Plenarii Baltimorensis III, n. 36 abrogata declarat, simulque statuit, ut in posterum omnes in Foederatis Americae Septentrionalis Statibus paroeciae sive amovibiles sive inamovibiles, ad normam canonis 459 § 3 Codicis iuris canonici conferantur. Contrariis non obstantibus quibusvis.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis Concilii, die 24 mensis iunii, anno 1931.

J. Card. SERAFINI, *Praefectus.*

L. ✠ S. J. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il decreto conferma anzitutto quello che sostenemmo all'uscita stessa del Codice, che esso non abolisce le disposizioni disciplinari particolari de luoghi, se sono semplicemente diverse e non opposte (canone 6 n. 1) a quelle del Codice. La legge Baltimorense mentre nel n. 3 era conforme al canone 459, § 4, nei numeri 1 e 2 sopra citati era semplicemente *praeter ius* in confronto ai canoni 458, 459, senza entrare in conflitto con essi. Quindi era in vigore anche dopo che il Codice ottenne forza obbigatoria.

Oggi a richiesta dell'Episcopato, in vista delle mutate circostanze (specialmente, crediamo, del diminuito numero di sacerdoti che fossero nei requisiti enunciati, particolarmente già in cura d'anime nella diocesi da dieci anni; e forse anche delle difficoltà che anche là crea la forma del concorso particolare), la Sacra Congregazione del Concilio abroga quella legge particolare anche sul punto del concorso, ch'era lasciato in vigore dal Codice, e induce la disciplina nuova del canone 459, § 3, per cui la scelta vien fatta secondo le note personali del candidato, il risultato degli esami annui del giovane clero (can. 130), le speciali attitudini per la parrocchia da provvedere, e l'esame sinodale di dottrina e di pratica. Toglie poi, a questo effetto, la differenza tra parrocchie amovibili e inamovibili.

È interessante segnalare questa prima pubblica effettuazione del canone 459, § 4, in quanto la Chiesa, quivi, dispone altrimenti, circa la consuetudine fin qui conservata, del concorso nella forma prescritta da Benedetto XIV.

STUDI

La nuova legge universitaria della Chiesa.

Lo scopo proprio della cultura universitaria è, in genere, quello di formare, mediante appropriato ammaestramento, idonei *rappresentanti* per i singoli rami dello studio scientifico nel senso che indicava già la *Ratio studiorum S. J.* del 1599 « ut inde prodire possint qui harum [disciplinarum] scientiam et dignitatem privatim et publice tueantur » (reg. Rect. 7). Ciò non si identifica sempre con la formazione di idonei *insegnanti* e *professori*, quantunque questa – come indica il loro nome medesimo – sia la maniera ideale e più alta di raggiungere lo scopo; ma è sempre necessario all'uopo che la cultura universitaria renda idonei al lavoro scientifico, e propriamente: 1° essa deve, pel rispetto *materiale*, offrire una ampia e profonda esposizione dell'oggetto speciale di ciascuna disciplina; 2° nel rispetto *formale*, deve assuefare intimamente l'alunno al metodo di indagine e di lavoro scientifico; 3° nel rispetto *pratico*, deve promuovere con esercitazioni scritte e orali, la cooperazione dello studente al progresso scientifico della data disciplina, in guisa da potersi sperare che per opera degli alunni formati dalla Università lo studio di quella disciplina venga meglio conservato, più esteso più approfondito.

Quanto ciò sia specialmente desiderabile anche per le discipline sacre, non è mestieri spendere parole a dimostrarlo. Parla in proposito eloquentemente la loro dignità, a mantener la quale nel grado di eccellenza che è loro propria in confronto con le altre discipline, deve ben corrispondere l'eccellenza anche del metodo, della dottrina, della scienza di chi le professa o in altro modo le rappresenta. Onde fin dal 1901 i vescovi di Austria nella loro conferenza annuale formavano il voto che l'insegnamento delle discipline teologiche in specie si ordinasse in guisa tale « che tanto i licenziati e aspiranti alla laurea, quanto ogni altro sacerdote di buona volontà, possano acquistare una giusta e più profonda formazione teologica e conseguire anche la necessaria preparazione per una produttività letteraria » (1).

Che questa sia stata la costante sollecitudine e preoccupazione della Chiesa è cosa evidentissima dalla sua storia, nè potrebbe apparire altrimenti anche al solo considerare lo strettissimo nesso che tali discipline, dette appunto *sacre* o ecclesiastiche, hanno con la Chiesa cattolica, la quale per divino mandato e per sua missione ne rivendica giustamente il controllo esclusivo « Christus Dominus – stabilisce il fondamentale canone 1322 – fidei depositum Ecclesiae concredidit, ut ipsa, Spiritu Sancto iugiter assistente, doctrinam revelatam sancte custodiret, et fideliter exponeret ». Ma anche delle altre discipline, che soglionsi dire *profane*, la Chiesa non si disinteressa, e afferma anzi il suo diritto di insegnarle, diritto che non le si può contestare, quando si ricordi il nesso positivo o negativo che esse hanno con le discipline sacre: la storia dei dogmi, o meglio la storia della teologia cattolica, espressamente dimostra quanto dal loro retto ordinamento siano da giovarsi le discipline sacre, e quanto detrimento debbano aspettarsi dal loro abuso e traviamento. Onde il canone 1375 afferma « Ecclesiae ius est scholas *cuiusvis disciplinae* non solum elementarias, sed etiam medias *et superiores* condendi ». Quando si rifletta che appunto nelle scuole superiori universitarie, si elabora, per loro stessa destinazione, l'ulteriore progresso delle singole discipline, sia esplicitamente sia implicitamente, nella formazione cioè di coloro che possano elaborarlo, ben si comprende che anzitutto appunto di questa forma superiore di insegnamento la Chiesa debba preoccuparsi, affinchè quel progresso sia veramente tale, da cui la Chiesa non ha che a giovarsi e non meramente preteso progresso, dal quale cioè non solo la Chiesa, ma la scienza stessa non ha che da perdere. Di qui il canone 1379, § 2 « Si publicae studiorum Universitates doctrina sensuque catholico imbutae non sint, optandum ut in natione vel regione Universitas catholica condatur ». Ossia la Chiesa farà uso del suo diritto affermato nel canone 1375, in linea quasi devolutiva, quando vegga appunto nelle Università statali elaborarsi un preteso progresso che minacci di aggredire la verità rivelata.

Di questa duplice sollecitudine per le scienze sacre e per le profane, è eloquente testimonio la costituzione « Deus scientiarum Dominus » della Pentecoste di quest'anno, con gli annessi « Ordinamenti » emanati dalla

(1) Cfr. L. Fonck *Il metodo del lavoro scientifico*, trad. ital. Roma, 1909, p. 26. Per l'Italia in specie, quest'opera è utilissima a intendere e tradurre in pratica tutto il nuovo ordinamento universitario ecclesiastico.

Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, nella festa del Sacro Cuore. Delle scienze sacre la Chiesa ha sempre avuto il monopolio: le antichissime scuole catechetiche e esegetiche in prima, e poi le scuole congiunte ai cenobii e agli episcopii, dalle quali si svilupparono i Seminari propriamente detti e le Facoltà di scienze sacre, rimasero sempre sotto il suo controllo. Anche delle discipline profane, per lungo tempo, fino alla costituzione degli Stati giuridici odierni, la cura principale fu tenuta dalla Chiesa, che appunto nelle scuole monastiche e episcopali provvide alla loro tutela e progresso, congiuntamente alle discipline sacre, onde si formarono, sempre sotto gli auspici della Chiesa, le prime Università degli Studi, che appunto da quel congiungimento ripetono la ragione del loro nome di Università.

La formazione degli Stati odierni indusse a poco a poco la separazione pratica delle discipline sacre dalle profane, portando alla cosiddetta *secolarizzazione* delle Università: per cui le Università statali provvidero unicamente alle discipline profane, spesso in voluta indipendenza dalle sacre, le quali perciò dovettero organizzarsi separatamente: ne seguì un doppio inconveniente: prima, che le discipline sacre a poco a poco perdettero in molti luoghi il carattere di vero insegnamento universitario, limitandosi al tipo seminaristico, cioè all'acquisto di quella cultura indispensabile pel conseguimento degli Ordini sacri e pel compimento dei ministeri sacerdotali, e, quasi dovunque, questo tipo fu ben lungi dall'emulare il progresso e l'opulenza esteriore, di cui faceva pompa l'insegnamento universitario profano; secondo, che questo stesso insegnamento accentuando la sua separazione dalle discipline sacre in assoluta indipendenza e eventuale opposizione, rese necessaria la formazione delle Università cattoliche previste nel canone 1379 § 2.

A questo sforzo non si potè corrispondere dovunque adeguatamente. Solo in poche regioni l'insegnamento delle discipline sacre potè mantenere la forma tipicamente universitaria, organizzandosi in vere Facoltà, distinte dall'insegnamento seminaristico: quasi dovunque si tentò, con varia vicenda, di fondere l'uno e l'altro, non riuscendosi talora che ad attribuire forme e diritti esteriori dell'insegnamento universitario (gradi accademici), ai corsi seminaristici. Tanto meno si riuscì a fondare vere Università cattoliche di discipline profane, oppure *anche* profane.

Ma negli ultimi tempi un rigoroso impulso si ebbe in questa direzione. Vere Università cattoliche, per opera della Chiesa, si fondarono con vari nomi, come ricorda la Costituzione stessa. Facoltà teologiche superstiti accrebbero di lena e di lustro, sì da gareggiare fruttuosamente, quanto a metodo e ampiezza di cultura, con le Università profane, e altre con successo si costituirono nei Seminari più ampiamente forniti e meglio attrezzati, da fornire veramente un grado ben superiore al concreto insegnamento seminaristico. Grandissimi passi in questo senso fecero fare le norme precettive e direttive della Santa Sede, specialmente quanto al carattere scolastico (tomistico) da restituire all'insegnamento della filosofia e della teologia, e nella repressione del movimento modernista che minacciava di togliere alle discipline sacre il loro medesimo carattere e titolo di sacre, applicando in tutto e per tutto alla indagine religiosa i metodi e gli indirizzi proprii delle scienze profane. Con questi provvedimenti ecclesiastici si garantì in primo luogo

la *materia* delle discipline sacre, primo elemento, come abbiam detto fin da principio, della cultura universitaria, in genere. Ma non può dissimularsi che anche agli altri due elementi, il rispetto formale e il pratico occorreva ancora provvedere convenientemente.

Di qui si scorge ben chiara la somma rilevanza degli atti pontificii che commentiamo. Dare una legge costitutiva e organica a tutto l'insegnamento universitario ecclesiastico sacro e profano, indirizzando definitivamente e uniformemente in tutto il mondo l'impulso già manifestatosi, nella costituzione di Università cattoliche e di Facoltà di scienze ecclesiastiche, estendendolo e approfondendolo: compire in specie nell'insegnamento delle scienze ecclesiastiche, col dettare e imporre sicure norme di *metodo* scientifico e di formazione idonea al *progresso* degli studi, non limitando a una recettività passiva per quanto ampia, ma conferendo alla formazione degli studenti il carattere e la possibilità di un'attiva e spontanea cooperazione *al lavoro* scientifico, era certamente un compito del pari arduo e sommamente benemerito. Non si ammirerà sufficientemente a questo proposito, il lavoro della divina Provvidenza in darci nel Pontefice attuale l'uomo più idoneo a compirlo: tutta la vita di Pio XI prima del Pontificato era stata quella di un uomo veramente di scienza e di erudizione, dedito alle più ardue *ascensioni* della cultura universitaria come l'abbiamo definita, nelle quali aveva toccato per primo culmini e vette inesplorate, acquistandosi una fama scientifica mondiale.

Nessuno meglio di lui conosceva per lunga pratica le caratteristiche dell'insegnamento universitario, e le deficienze che in molti luoghi e in molti punti dovevano ancora deplorarsi in quello usuale per poterne raggiungere la dignità e l'efficienza. Era stato testimone, e non sempre inattivo, degli sforzi che quà e là s'erano compiuti per ripararvi: aveva sotto gli occhi in Roma stessa, per esempio, nella Università Gregoriana, nell'Accademia di S. Tommaso, negli Istituti Biblico e Orientale, nelle scuole di Alta Letteratura e di Musica sacra, in quelli da lui medesimo riformati o creati dell'Istituto giuridico e dell'Archeologia sacra, egregi campi di esperienza pratica sul fatto e sul da fare: e nella sacra Congregazione dei Seminari e della Università degli Studi, aveva non solo una vera specola di informazione su tutti gli istituti universitari cattolici del mondo, ma anche un organo meraviglioso per preparare la vasta riforma, anticipata già in molti luoghi e in molti punti dalla riorganizzazione di vari Seminari e Istituti, in Roma e fuori, che aveva posto la suprema autorità di fronte ai più profondi problemi dell'istruzione ecclesiastica. Di quest'organo opportunamente ed efficacemente si è servito per l'opera insigne chiamando a collaborarvi uomini peritissimi da ogni altra nazione. E dopo « lungo e paziente lavoro » come dice la Costituzione stessa, vigilato personalmente e minutamente, nella sostanza e nella forma, dal Santo Padre, abbiamo ormai l'opera già accolta da plauso universale.

Il carattere che subito e a tutta prima si rileva a chi lo esamina è la sua *universalità*. Non si tratta di riformare l'istruzione seminaristica e universitaria in questa o quella regione, non di accentuare punti e metodi, per esempio di catechismo o di sacra eloquenza, indirizzi dogmatici o posi-

tivi, ma si dà nella Costituzione una legge completa su tutto l'insegnamento universitario per tutta la Chiesa cattolica. A prima vista il proposito pare ineffettuabile: tante e sì diverse sono le contingenze locali in cui si svolge questo insegnamento: basterebbe osservare in proposito soltanto la diversa attitudine degli Stati e della legislazione civile verso di esso; e in realtà, benchè apparisca intuitivo il carattere universale e internazionale della scienza come tale, specialmente della scienza cattolica, tutti gli sforzi fin qui effettuati per una volontaria organizzazione internazionale delle Università, anche solo delle Università cattoliche, non hanno dato alcun risultato nè in teoria, nè in pratica.

Invece uno dei risultati più certi di questa Costituzione, come non è l'ultimo suo intento, sarà appunto quello di ottenere una ferma e sicura organizzazione internazionale dell'insegnamento universitario cattolico, corrispondente appunto all'intrinseca forza del dogma cattolico, il quale non è ne deve essere relativo ad alcun popolo in particolare. Questo risultato sarà la conseguenza della centrale autorità cui nella Chiesa vien fatta convergere questa organizzazione universitaria, in guisa da conferirle ovunque uniformità e unità in mezzo alle più varie circostanze. Infatti, specificandosi più distintamente la norma del canone 1376: « Canonica constitutio catholicae studiorum Universitatis vel Facultatis reservatur *Apostolicae Sedi*... Universitas vel Facultas catholica... sua debet habere Statuta a *Sede Apostolica* probata... Gradus academicos... canonicos... nemo conferre potest nisi ex facultate a *Sede Apostolica* concessa » ora tutto ciò viene accentruato unicamente nella Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi » (Const. art. 4 e 5) alla quale anzi ogni triennio dovrà mandarsi una relazione ben distinta sui seguenti punti (Appendix tertia):

a) *parte scientifica*: circa l'incremento delle scuole, biblioteche, istituti e laboratorii scientifici: circa il contributo arrecato dall'Università o Facoltà al progresso delle singole discipline; circa le opere e dissertazioni pubblicate dai professori o da altri sotto gli auspici delle Università e Facoltà;

b) *parte didattica:* programmi svolti e calendario delle lezioni ed esercitazioni;

c) *parte morale*: circa lo stato e le persone dei professori e degli studenti;

d) *parte economica*: bilancio attivo e passivo del triennio decorso ».

Com'è chiaro, in tal maniera si provvede efficacemente alla internazionalizzazione sia dei progressi scientifici fatti, sia del personale insegnante, sia del lavoro da distribuirsi, essendovi ormai un centro o ministero, un ben informato di tutto e particolarmente delle necessità in cui ciascuna Università o Facoltà si trovi e delle risorse disponibili a provvedervi.

Ma già l'elenco medesimo delle questioni, del tutto generali e indispensabili, dimostra che l'accentramento tiene perfettamente conto delle differenze nazionali e temporarie, non imponendosi affatto un regolamento ispirato dalle particolari tendenze o mentalità, per esempio dell'Italia o di Roma, in proposito, ma tale che vi si possono inquadrare benissimo le circostanze vigenti nell'Europa, nell'America, fin nelle terre di missione, per esempio dell'Asia, ove pure fioriscono le Università cattoliche di Pekino, Shanghai,

Tokio, etc. Anzi l'accentramento nella Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi cattoliche, permette a questa di applicare le sue direttive, modificandole e concretandole secondo le necessità e opportunità dei tempi e dei luoghi.

Passando ora all'esame interno della nuova legislazione, apparisce subito l'intento nobilissimo di elevare il livello degli studi universitari ecclesiastici almeno al pari di quello raggiunto dall'insegnamento superiore delle scienze profane. Come l'universalità nell'estensione, così la perizia e la competenza intrinseca sono le armi che rendono sì potente la scienza. Oggi tutti vediamo come di queste armi si serva la falsa scienza profana, per combattere la verità rivelata: quanto lusso di armamentario scientifico, critico-positivo, si sfoggi dalla fisica contro la metafisica, dalla scienza storica e filologica contro la dogmatica, e come si affini con tutti i sussidi della indagine moderna la formazione di impugnatori della vera dottrina. La Costituzione stessa lo dichiara, e porta proprio questo argomento per dimostrare la necessità che anche da parte nostra nulla si trascuri, per mettersi in grado di combattere l'avversario con le medesime armi e sul medesimo terreno. « Omne genus errorum, nostris potissimum temporibus, sapientiae specie fucari solent, ... cum doctrinae lumen possit multum animos allicere. Pernecesse igitur est ... alumnos ... id omne adipisci, ut possint, occasione data, catholicam veritatem rite docere, et contra adversariorum incursus et fallacias strenuissime tutari ». ... « Nos nihil reliqui faciemus ut sacrae disciplinae, sicut olim primas ferebant, ita nunc quoque potiorem locum teneant ». ... « ut ecclesiasticae Universitates Facultatesque, quemadmodum praecipua dignitate sua, ita etiam *studiorum subtilitate scientiarumque splendore* inter cetera omnia Athenaea in primis eniteant ».

A tale intento la medesima Costituzione rivela il disegno tracciatosi: « eam apparare legem, qua huiusmodi Institutis, *finis assequendus* clarius proponeretur, *docendi methodus* accuratius praescriberetur, *unius* denique *formae constitutio* definiretur ... ita quidem ut eadem praesentibus necessitatibus omnino respondere valeat ».

E quanto al fine da conseguire, esso perfettamente risponde a quanto sopra abbiamo detto della cultura universitaria in genere: nel lato materiale, una più estesa e profonda cognizione delle discipline sacre o connesse con le sacre, giusta i principii cattolici; nel lato metodico, al ricerca delle fonti e tutti i sussidi dell'indagine o lavoro scientifico; nel lato pratico, l'idonea preparazione di insegnanti e di pionieri del progresso scientifico. (Cfr. art. 2). Si noti a quest'ultimo intento, che d'ora in poi gli insegnanti discipline sacre, anche nei Seminari, dovranno uscire da questi Atenei col grado almeno di licenza; e gli insegnanti in Atenei stessi, col grado della laurea, gradi che non possono più conseguirsi altrove (art. 6). Quanto al lato materiale, sono determinate le tre Facoltà principali, Teologica, Giuridica, Filosofica, con le loro sezioni, attuali o eventuali.

Si scorge subito da queste disposizioni, la netta separazione che si è voluto fare tra il tipo d'insegnamento che dicevamo seminaristico, e questo universitario di *alta* istruzione ecclesiastica. Nè i Seminari anche maggiori o teologici, nè tanto meno i minori, vengono riguardati da questa Costituzione,

che *in tal rispetto*, abroga le eventuali disposizioni contrarie, che fossero contenute nelle precedenti Istruzioni; ma ognun vede non esser dubbio che il nuovo regolamento si rifletterà beneficamente anche su la istruzione seminaristica, non solo per la formazione di idonei insegnanti, ma anche pel nuovo e più alto indirizzo dato alla istruzione del clero, che non può non elevare l'attuale stato dell'insegnamento nei Seminari, anche se questo debba rimanere, comparativamente, al livello della istruzione *media*.

Corrispondentemente a questo fine di una istruzione *superiore*, per l'ammissione a tali Atenei, (attualmente la Costituzione stessa dice che sorpassano appena il centinaio in tutto il mondo) è richiesto anzitutto il compimento degli studi *medii* classici (da noi, dunque, la licenza liceale) e le Ordinazioni della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, all'articolo 13 (pag. 240) precisano che all'uopo si richiedono i medesimi attestati di studio, che per le Università profane: « et quidem tantum quantum in eo qui ad studia academica requiri solet ». E questo basta per la Facoltà filosofica; ma per la Facoltà teologica si richiede inoltre almeno un biennio di filosofia scolastica (cfr. pag. 221, art. 16); per la Facoltà giuridica, il compimento degli studi seminaristici, giusta il canone 1365.

L'insegnamento medesimo viene ampliato nel numero e nell'importanza delle materie secondo lo schema dato, a modo d'esempio, nella prima appendice, come segue:

1. – *Facultas Theologica.* Historia sacra Veteris et Novi Testamenti; Theologia biblica Veteris et Novi Testamenti; Quaestiones selectae de Inspiratione et Hermeneutica, ratione praesertim habita relationis ad Theologiam fundamentalem et dogmaticam; Exegesis praecipuorum textuum dogmaticorum Veteris et Novi Testamenti; Doctrina theologica alicuius Patris vel Doctoris Ecclesiae; Quaestiones selectae ex Patrologia; Interpretatio textuum selectorum SS. Patrum et S. Thomae Aquinatis; Quaestiones selectae ex Theologia dogmatica speculativa; Quaestiones selectae ex Theologia morali speculativa; Quaestiones recentiores Apologeticae; Mariologia; Theologia pastoralis; Theologia mystica; Theologia liturgica; Quaestiones selectae ex Archaeologia christiana; Eloquentia sacra; Catechetica; Paedagogia; Historiographia ecclesiastica; Historia religionis; Historia dogmatum; Historia conciliorum; Historia theologiae, in primis scholasticae eiusque methodi; Historia et Fontes theologiae moralis; Historia et Fontes iuris canonici; Historia liturgiae; Historia missionum; Missiologia; Ars sacra; Linguae antiquae ad disciplinas Facultatis utiles.

SECTIONES: *Biblica*, *Dogmatica*, *Historica*, *Moralis*, *Iuridica*.

2. – *Facultas Iuris Canonici:* Ius ecclesiasticum orientale; Ius liturgicum; Ius missionum; Ius romanum; Diplomatia ecclesiastica; Oeconomia socialis; Notiones statisticae; Medicina legalis; Iurisprudentia ecclesiastica; Praxis processualis canonica; Methodologia historico-iuridica; Epigraphia iuridica; Diplomatica et Palaeographia iuridica; Historia iuris romani; Historia diplomatiae ecclesiasticae.

SECTIONES: *Dogmatica*, *Practica*, *Historica*.

1. – *Facultas Philosophica:* Quaestiones selectae ex singulis partibus philosophiae; Aesthetica; Moralis socialis et Sociologia; Expositio doctrinae

alicuius ex praecipuis philosophis cum interpretatione textuum selectorum; Ius gentium; Paedagogia; Philosophia scientiarum; Biologia generalis; Anthropologia; Mathesis superior; Physica theorica; Chimia generalis; Methodologia historica; Historia unius alteriusve partis philosophiae.

SECTIONES: *Metaphysica, Ethica, Sociologica, Scientifica, Historica.*

Per quel che riguarda la parte formale, ossia il *metodo*, anzitutto nello insegnamento vien dato ampio luogo e rilievo (come mostra anche l'elenco delle discipline) alla parte positiva, ossia alla indagine e studio delle fonti; la stessa teologia deve insegnarsi (art. 29) « methodo cum positiva tum scholastica »; nella Facoltà giuridica si fa largo posto alla storia degli istituti canonici, secondo le fonti che li attestano; nella Facoltà filosofica, anche la critica dei sistemi filosofici deve esser svolta con lo studio medesimo dei testi. In tutta questa parte positiva, si eccita anzi la cooperazione degli alunni stessi, affinchè abbiano occasione di appropriarsi il vero metodo di lavoro scientifico. All'uopo si vogliono non solo le lezioni, ma gli esercizi « sub ductu Professorum » come sono in uso nei *circoli*, o *seminari* tecnicamente intesi (1); e questi debbono preponderare nell'ultimo anno, di preparazione alla laurea.

A proposito della quale viene opportunamente esteso a tutte le Università l'obbligo della « tesi » scritta, cioè una trattazione veramente scientifica e originale su qualche specialissimo punto o problema di una disciplina. È noto che fin qui in parecchi Atenei tale obbligo non vigeva, ma si richiedeva invece un solenne esame orale « de universa materia ». Ora tale obbligo dell'esame orale complessivo (che può ben farsi nel modo più analitico) rimane in vigore per il conseguimento della *licenza*, che abilita all'insegnamento nei Seminari; ma per la *laurea*, la quale richiede la specializzazione in una materia, che si dovrà poi insegnare anche negli Atenei, è richiesta inoltre, come prova, la preparazione e stesura di una « tesi », e la dissertazione orale o difesa della medesima. Ognun vede come qui si offra ottima occasione all'alunno di contribuire con lavoro personale, all'approfondimento di qualche punto particolare, e quindi all'incremento della disciplina da insegnare.

Come ultimo elemento della nuova legge universitaria deve considerarsi, giusta la Costituzione, *l'uniformità* data all'organamento di tali Atenei, « unius denique formae constitutio definiretur » applicabile in tutte le circostanze di tempi e di luoghi. E in questo particolarmente risplende la moderazione del legislatore ecclesiastico, che non ha costituito tale « forma » se non riunendo gli elementi gli sussistenti nel maggior numero di questi istituti, e che si ritrovano anche (forse inconsapevole eredità) conservati in quelle Università laiche che in fine non sono se non le antiche nostre Università secolarizzate. Le autorità accademiche, quali il Gran Cancelliere, il Rettor Magnifico, il Preside, i Decani delle Facoltà, coi loro consigli (pro locorum consuetudine): lo stato dei Professori, docenti, incaricati, ordinari; la distinzione degli studenti in alunni e uditori; l'organamento esteriore (aule, biblioteca, gabinetti) il trattamento organico e di quiescenza, come sono descritti

(1) Cfr. in tutto FONCK, op. cit., p. 26 ss. ove se ne parla diffusamente col nome di « scuola di magistero ».

nella Costituzione e negli Ordinamenti, sono ormai patrimonio comune, che fa da sostrato alle particolari disposizioni dei luoghi, anche nelle Università statali; e invero nelle determinazioni particolari la Costituzione in più punti si rimette proprio a tali disposizioni vigenti nei luoghi anche per le Università laiche; senza dire che non tocca affatto gli ordinamenti e i rapporti con le autorità statali, che in alcune nazioni (per esempio in Germania e Austria) hanno ingerenza anche nei nostri Istituti. Lo schema che ne risulta, integrato dalle disposizioni comuni del Codice di diritto canonico, circa la « missio canonica », viene nel miglior modo riassunto nello schema degli Statuti, che nella seconda Appendice è redatto come segue:

Statuta Universitatis vel Facultatis, praemissa brevi eiusdem historia, declarare debent:

1. Quem finem Universitas vel Facultas prosequatur; ex quibus scholis constet; quos gradus academicos conferat.

2. Quis sit Magnus Cancellarius; a quibus et quomodo eligatur Rector Magnificus vel Praeses et quamdiu munere fungatur.

3. Quomodo nominentur Decani ceteraeque, *si quae sint*, Auctoritates Academicae atque Officiales tam maiores quam minores; quamdiu officio fungantur; quae sint eorum munera; ob quas rationes munus suum deponere possint; quae sint eorum honoraria ordinaria et emeritis constituta.

4. Quae consilia habeantur; quomodo consiliarii nominentur; quamdiu in officio permaneant et quae eorum sint munera et iura.

5. Quae inter Universitatem vel Facultatem ex una parte et clericorum Seminaria vel Collegia ex altera sint rationes; quomodo inter illam et ista distinctio servetur et mutuum auxilium foveatur.

6. Qui sint Professorum ordines et quot saltem in ordinem Professorum ordinariorum cooptari debeant; quomodo singulorum ordinum Professores nominentur; quae sint normae petendae vel dandae missionis canonicae; qua ratione ab uno ad alium ordinem ascendere possint; quamdiu officio fungantur; quae singulorum, ordinum sint munera et iura; quae in singulis sint annua honoraria et horum statis temporibus amplificationes; quae sint honoraria emeritis statuta; quibus poenis et quando professores plecti possint.

7. Quaenam auditorum sint genera; quaenam documenta et quae conditiones ante ascriptionem requirantur; quae pecuniae sint solvendae; quibus condicionibus tributa remitti possint; quae sint conditiones ut quis ex alia Universitate vel Facultate recipi possit; quibus poenis et quando auditores plecti possint.

8. Quae sit studiorum ratio, cum elencho disciplinarum principalium et auxiliarium et specialium atque etiam cursuum peculiarium pro unaquaque Facultate et pro singulis gradibus academicis consequendis; quae disciplinae pro singulis curriculi annis praescriptae sint; quae disciplinae speciales seu cursus peculiares ab auditoribus seligi possint; quot horis in hebdomada singulae disciplinae et cursus tradantur; quae exercitationes, instituta et laboratoria scientifica singulis curriculi annis ab auditoribus frequentari debeant; quae praescribantur examina et quae sint condiciones necessariae ad singulos gradus academicos adipiscendos; quomodo Profes-

sores iudicium suum de candidatis proferant; quae documenta graduum academicorum, concedantur.

9. Quae bibliothecae, instituta ac laboratoria scientifica habeantur et quibus normis generalibus haec omnia regantur.

10. Quodnam patrimonium habeat Universitas vel Facultas, quomodo id administretur eiusdemque reditus impendantur; cuiusnam iudicio annua ratio accepti et expensi tam praeventiva quam consumptiva, quae dicuntur, subsit; quaenam inspectiones sive ordinariae sive extraordinariae ad pecuniae in scrinio asservatae tutelam habeantur.

Tutto ciò rifulge davvero per chiarezza e moderazione, nè ha bisogno di speciali commenti. Piuttosto è stato già assai opportunamente rilevato (1), come la effettuazione pratica delle nuove norme dettate, conduca ben facilmente alla unificazione intrinseca degli studi ecclesiastici, per cui le tre Facoltà, teologica, canonica e filosofica si integrano a vicenda nel miglior modo: i requisiti infatti per la laurea teologica includono una congrua istituzione nella filosofia e in parte nel diritto canonico; mentre la istituzione universitaria giuridica presuppone tutto il corso di studi filosofici e teologici; sicchè la formazione scientifica ecclesiastica vien garantita completa, organica e coerente.

Concludendo si scorge assai bene che la nuova legge affronta e risolve egregiamente il problema universitario sotto qualsiasi rispetto. Ogni confusione o indeterminatezza, ogni pericolo di incongruo conseguimento di gradi accademici vengono sapientemente eliminati, e dovunque. Ove le sue prescrizioni vengano osservate – e non sarebbe ormai scusabile sotto alcun pretesto l'inosservanza – il livello della cultura ecclesiastica verrà rapidamente a raggiungere e a sorpassare il grado raggiunto dalle più insigni e celebrate Università laiche, e le scienze sacre riconquisteranno effettivamente lo scettro che, per la loro intrinseca dignità, loro compete nel regno del sapere umano. E tornerà davvero nel modo più manifesto il clero a risplendere per dottrina, non meno che per virtù, « sicut lucerna super candelabrum » disperdendo le tenebre e le caligini dell'errore e della scienza di falso nome.

CONSULTAZIONI

Su l'obbligo di compenso per miglioria, e la simulazione di contratto.

Il contadino Livio ottenne nel 1885 di entrare a servizio del parroco Alcimo per la coltivazione del fondo parrocchiale « Monticello » che si trovava in cattive condizioni. Dopo alcuni mesi di prova, fu stipulato l'anno medesimo tra il parroco e il contadino dinanzi a tre testimoni un formale contratto di miglioria, in cui il parroco si obbligava, alla uscita del Livio dal fondo allo spirare del contratto, previsto in sette anni, a redimere i miglioramenti

(1) Cfr. Boyer, *in* « Periodica de re morali canonica liturgica », 1931, p. 304.

secondo perizia di un agronomo da scegliere di comune accordo; e durante il settennio del contratto la divisione dei frutti si farebbe secondo le consuetudini locali nel contratto di miglioria, cioè per un quarto al parroco per i frutti di suolo, come il grano; e per un terzo quanto ai frutti di soprassuolo come l'uva e altra frutta. Il contratto fu regolarmente registrato. Ma nel giorno stesso e dinanzi agli stessi testimoni il parroco e il contadino Livio firmarono una dichiarazione di buona fede, in cui si afferma: 1° che il contratto è fittizio; 2° che le migliorie sono ad esclusivo beneficio della parrocchia, sicchè alla scadenza del contratto stesso Livio o i suoi eredi nulla possano pretendere per lo stesso titolo; 3° che durante il contratto, Livio non si considera come migliorista, ma solo come semplice colono o affittuario, sicchè i frutti andranno divisi come si usa nella colonìa, a terzo nel suolo e a mezzo pel soprassuolo; 4° che non osservandosi questi patti e costringendosi così il parroco alla pubblicazione della dichiarazione, tutte le multe per carta legale, tardiva registrazione e ogni altra spesa vadano a carico del conducente. Alla scadenza settennale si è continuato come per tacita rinnovazione, anche alla morte del parroco, e dopo quella di Livio, in cui luogo sono subentrati i tre suoi figli. Allo scadere del sesto settennio è però avvenuto che il parroco successore ha creduto bene di permutare il fondo con altro più vicino alla chiesa, riscuotendo a titolo di conguaglio circa duemila lire.

Il nuovo padrone venuto a conoscenza della antica dichiarazione ha licenziato i tre contadini senza alcun compenso per le migliorie. Queste reclamano i licenziati che le hanno fatte periziare appunto in circa lire duemila. Alle loro pretese il nuovo padrone risponde che le ha già pagate al parroco; il parroco nega loro il diritto a compenso in base appunto alla dichiarazione; tanto più che le duemila lire ricevute per conguaglio le ha depositate in Curia ove sono state assegnate alla Fabbriceria parrocchiale per urgenti restauri da fare alla chiesa. I tre fratelli licenziati protestano di aver sempre ignorato e di ignorare affatto la dichiarazione di buona fede, di cui però riconoscono la autenticità, e vogliono che si stia al contratto debitamente registrato.

Il Vescovo, cui la vertenza è stata deferita, ha ordinato una breve inchiesta sul modo con cui si sono divisi i frutti; contro la asserzione dei tre fratelli che dicono la divisione essersi fatta nei termini del contratto registrato, cioè a miglioria, i due cessati amministratori o *fattori* del parroco predecessore, dichiarano sotto giuramento che fu loro fatta secondo la dichiarazione, cioè a colonìa. Si domanda: Se si sostenga l'asserita simulazione del contratto formale, nel caso, e in conseguenza se il parroco sia tenuto o no al compenso per le migliorie, o abbia altro dovere di giustizia verso i tre contadini.

Sostenere che il contratto formale nel caso sia simulato, vuol dire che esso si pretende meramente apparente, senza che esista dalle due parti una vera volontà diretta alla formazione del contratto medesimo. Ciò può avvenire in due modi secondo che la volontà escluda gli effetti soli, oppure la sostanza medesima del negozio giuridico apparente. Nel primo caso siamo

in tema di *fiducia*: le parti vogliono ciò che il negozio giuridico importa, per esempio, una vera donazione, ma poi in realtà vogliono che gli effetti siano regolati in modo diverso del normale; così nella donazione fiduciaria il donatario non può disporre della cosa donata a suo piacimento come se fosse realmente donata, ma dovrà disporne tassativamente e soltanto secondo un modo che gli si determina (lex fiduciae). Non ci dilunghiamo su questa figura perchè non entra nel nostro caso.

Nel contratto o in genere negozio giuridico *simulato* manca la sostanza stessa, in quanto manca la volontà, o in modo assoluto, sicchè il negozio appare, senza esistere affatto, oppure, e questo è il caso tipico della simulazione (secondo la etimologia della parola: *simul exhibere*) la volontà esiste bensì, ma ha un contenuto diverso da quello del negozio giuridico simulato; sicchè c'è un negozio giuridico simulato che è quello che apparisce esteriormente, e un negozio giuridico dissimulato, che è quello realmente voluto e che rimane nascosto sotto la apparenza dell'altro; così, per esempio, una vendita, fatta con la intenzione di non far pagar nulla all'acquirente, copre una donazione.

È chiaro che il negozio giuridico simulato non ha valore, quali che siano le forme legali con cui lo si rivesta; quello che vale è quello che si vuole realmente, cioè il negozio dissimulato. Anche nel Diritto romano il tit. 22 del lib. IV del Codice Giustinianeo porta appunto la epigrafe: « Plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur ». Ma la prova della simulazione, specialmente di quella assoluta, in cui la volontà non è soltanto diversa, ma non è affatto, come avviene talora in materia matrimoniale (cfr. can. 1086) è molto difficile, poichè « nemo praesumitur dixisse quo mente non agitaverit ». Anche però in questo caso sebbene difficile la prova può raggiungersi, come dimostra la giurisprudenza, specie la rotale, la quale anzi all'uopo ha costruita una teorica su gli elementi di questa prova, esigendo cioè che si dimostri 1° una *simultanea confessio*, vale a dire, che il simulante, nel contesto (almeno moralmente) medesimo, dichiari di aver simulato; 2° qualora invece la confessione sia intempestiva, non si attende, se insieme non si dimostri la *causa simulandi* – diversa dalla *causa contrahendi* – (*finis operis*: ma il *finis operantis* può ben esser questa causa diversa, per esempio, un matrimonio in cui il contraente non si proponga che di carpire la dote e svignarsela); 3° le *circostanze* speciali in cui si svolse il negozio giuridico, o lo susseguirono, le quali circostanze possono rendere sommamente probabile e giuridicamente certa la simulazione del negozio.

Il caso che ci si propone a risolvere è veramente tipico della simulazione in stretto senso. Qui infatti si hanno documentati nello stesso tempo e nello stesso modo – salve solo le forme legali che in un atto sono già in opera, nell'altro sono però contenute potenzialmente – e il negozio simulato (la miglioria) e quello dissimulato (cioè la colonìa), attestati dagli stessi testimoni giuridici che corroborano l'uno e l'altro atto.

Ma come si fa a discernere quale è il negozio simulato e quello dissimulato nel caso?

In primo luogo la differenza di formalità è a favore del negozio dissimulato. Il contratto formale registrato è appunto l'atto esterno che copre;

l'altro segreto, ma pubblicabile *dato eventu*, è quello interno, quello che si fa e che si vuol per ora coprire: l'uno dà il « quod simulate concipitur », l'altro il « quod agitur ». Dunque nel caso nostro il vero rapporto è quello di colonìa coperto per un contratto di miglioria, inesistente ma solo apparente.

Tanto più che questo secondo atto, la dichiarazione di buona fede, riveste tutta l'indole della *simultanea confessio*, come è evidente. E ne dà norma precisa per giudicare del suo valore il canone 1817 ove dicesi: « Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, probat adversus auctorem vel subscribentem et causam ab eis habentes, perinde ac confessio extra iudicium facta ». Quando dunque la dichiarazione di buona fede esplicitamente dice che il contratto formale è fittizio, cioè simulato e di nessun valore in quanto differisce dalla dichiarazione; che il rapporto tra il parroco e Livio è di semplice colonìa, e che a norma di ciò deve farsi la divisione dei frutti, esso prova anche contro gli eredi di Livio quando si appellano al contratto, e chiedono di esser considerati non come semplici coloni, ma come miglioristi, pretendendo il compenso delle fatte migliorie. « Nemo mendax in caput suum »; se così ha affermato Livio nella dichiarazione di buona fede; in cui peggiorava tanto la parte attribuitagli nel contratto formale, deve ineluttabilmente concludersi che è stato costretto ad asserir così dalla forza del vero, perchè così era in realtà.

Nè vale il dire che il contratto vien dichiarato fittizio, ma non inesistente, o invalido. Abbiamo già detto che la simulazione in senso stretto suppone sempre due atti di contenuto almeno parzialmente diverso; e che nella parte in cui son diversi fra loro, l'uno l'esteriore è destinato solo a coprire la realtà che momentaneamente almeno si vuol tenere nascosta dell'altro negozio giuridico. Pertanto la validità esteriore del primo atto non si oppone alla sua qualifica di atto simulato, anzi gli è necessaria; ma noi parliamo qui in foro ecclesiastico (indipendetemente dal valore della carta bollata e della registrazione e altri effetti fiscali), della validità interiore, ossia della dichiarazione di volontà effettiva, e questa non può riconoscersi, nel contrasto, che nella dichiarazione. Questa è, almeno logicamente, *posteriore* all'atto che dichiara fittizio, ed è risaputo che « lex posterior abrogat priori in quibus illi directe contraria est » (cfr. can. 22).

E con ciò è anche preoccupata l'altra obbiezione che può farsi dal fatto che la dichiarazione per esempio, si richiama al contratto formale circa i limiti di tempo « per il settennio 1885–92, come è specificato nel contratto », in quanto che non si fa questione dei punti i cui due documenti possono convenire, ma solo quelli in cui sono « directe contraria ».

Venendo ora alla *causa simulandi*, questa evidentemente non deve ricercarsi che da parte del parroco, Alcimo, il quale volle l'atto simulato, mentre il contadino Livio non altro cercava che l'occupazione o lavoro che gli desse sostentamento, e si contentava della realtà assegnatagli nella dichiarazione segreta. Ora sappiamo dagli atti che il parroco Alcimo era solito ricorrere a queste doppie scritture, l'una pubblica e l'altra da restar segreta specialmente in materia di contratti sui beni della parrocchia. Infatti egli nutriva un timore, in quei tempi non affatto infondato, circa un futuro indemaniamento, più o meno mascherato dalla forma di conversione, dei beni

ecclesiastici anche parrocchiali, fino allora salvati dalle unghie del fisco. Pertanto cercava di sistemarli in mani sicure in guisa da sottrarli al temuto pericolo. A tal uopo, trattandosi di fondi rustici, serviva egregiamente, a parer suo, la forma di contratto a miglioria con l'obbligo del parroco di redimere le migliorie. Aumentandosi queste veniva col tempo a crearsi nelle mani del migliorista una specie di credito ipotecario garantito sul fondo stesso, per cui chi avesse voluto impossessarsi del fondo indipendentemente dalla volontà del parroco, avrebbe dovuto sostenere il concorso col migliorista diventato creditore ipotecario della parrocchia. Mentre la dichiarazione di buona fede, segreta, ma munita di clausole efficaci alla sua pubblicazione *dato eventu*, salvaguardava il parroco qualora il preteso migliorista avesse voluto valersi del diritto fittizio del contratto, contro il medesimo parroco, riducendo i suoi rapporti reali a quelli di semplice affittuario o colono, che non ha alcun credito ma solo obblighi verso il locatore.

Così è messa in chiaro la causa dell'atto simulato. La parte contraria non può mostrare invece che la causa dell'atto dissimulato, cioè della dichiarazione di buona fede, e del reale rapporto di colono o conducente che in esso è descritto, e tale causa agevolmente si riscontra (causa contrahendi) nel vantaggio che essa aveva in prendere a coltivazione in affitto, secondo le consuetudini locali, il fondo del « Monticello »; vantaggio sempre reale ed esistente, anche se *inferiore* a quello apparentemente garantito dal contratto fittizio. Inutilmente perciò da parte degli eredi di Livio si insiste su questa differenza di vantaggio, per dimostrare che Livio doveva aver voluto piuttosto e soltanto il contratto formale, e che la dichiarazione fu estorta alla sua buona fede e ingenuità di contadino, incapace di valutare le conseguenze dell'atto che segnava. Ciò infatti suppone un dolo grave da parte del parroco Alcimo, che non può menomamente supporsi. Escluso questo, ritorna quanto sopra abbiamo accennato, che la dichiarazione e non il contratto, appunto perchè contenente un minor vantaggio pel contadino Livio, che la sottoscrisse, rappresenta la verità nei suoi rapporti col parroco Alcimo. « Nemo mendax in caput suum ».

Le *circostanze*, finalmente, confermano esse o contrastano la simulazione del contratto? Non possiamo ora riferirci, allo stato degli atti che alle circostanze *susseguite*, o meglio alla osservanza: fu questa data all'una o all'altro dei due atti? Il criterio perentorio dovrebbe dedursi dalla divisione dei frutti, essendo essa ben diversa tra migliorista (a terzo: due il migliorista, uno al padrone) e colono (a mezzo). Come abbiamo visto in principio, l'inchiesta fatta in proposito ha smentito l'asserzione degli eredi, e quindi ha aggiunto un'altra prova a quelle già ottenute per la simulazione del contratto, che non sarebbe stato seguito dalla osservanza. E in queste circostanze appare pur poco credibile la loro asserzione di non aver avuto mai cognizione della dichiarazione segreta. Anche il parroco attuale, degno in ciò di fede sino a prova contraria benchè interessato alla cosa, asserisce che solo nel primo anno del suo possesso gli eredi tentarono di spartire a terzo, ma poi conosciuti egli i documenti (che dunque furono allora contestati agli eredi) tornarono a spartire a mezzo come han fatto finora. Si aggiunga a ciò che la dichiarazione di buona fede, dice che Livio si obbliga come semplice colono e

come fa al presente a spartire a mezzo. È questa una confessione primordiale o iniziale formata da Livio, che rende superflua ogni altra prova, non essendo affatto presumibile nè probabile che in seguito si sia cambiato il metodo di spartizione. Ma anche dato e non concesso che gli eredi abbiano ottenuto, per contraria prescrizione, il diritto a spartire come miglioristi invece che come coloni, non possono invocare una simile prescrizione pel diritto ben diverso di compenso per le migliorie, poichè è anzi questa la prima volta che hanno occasione di pretenderle.

Tale pretesa in base appunto alla dichiarazione iniziale sui rapporti tra Livio e i suoi aventi causa e il parroco Alcimo e suoi successori, deve espressamente escludersi ne sembra che possa fondarsi altrimenti. La dichiarazione infatti è stata tacitamente rinnovata a ogni settennio per ben sei volte, e attualmente i rapporti cessano per spirare di tempo. Nè vale il dire che le migliorie restano rappresentate nelle mani del parroco dalle duemila lire ricevute per conguaglio di congrua; e che quindi devono esser compensate, almeno per l'azione *de in rem verso*: cfr. canone 536, § 4. « Firmum tamen semper esto contra eum in cuius rem aliquid ex inito contractu versum est, posse semper actionem institui ». In primo luogo infatti si contesta che il conguaglio (differenza di valore tra i fondi permutati) rappresenti soltanto le migliorie effettuate in un fondo. Ma principalmente può osservarsi che anche se resta un utile nelle mani del parroco dalla gestione di Livio e suoi aventi causa, questo utile è stato legittimamente *acquisito* e ha il contraccambio nella concessione di affitto fatta per ben quarantadue anni. Tutt'al più potrà parlarsi di carità verso poveri, non di vero diritto; e dacché l'utile è stato destinato dalla curia a scopi pii, quale i restauri della chiesa, cessa ogni obbligo da parte del parroco. Il suo successore, poi, nella permuta, non legato da alcun nuovo contratto allo spirare dei termini dell'ultimo settennio, è per pacifica concessione, fuori di causa.

Casus conscentiae.

De obligatione ex voto promissorio.

Laelius vovit templum in honorem Dei construendum, impendendo partem liberam bonorum. Sed Laelius morti proximus, Orontii filii precibus motus, ei reliquit partem liberam templo votivo construendo dedicatam.

Quaeritur:

1° An Laelius valide et licite egerit relinquendo filio partem bonorum voto ligatam ?

2° Contra quamnam virtutem peccavit Orontius, inducendo patrem ad mutandam voluntatem ?

3° An, et quanam obligatione, teneatur Orontius satis facere patris voto ?

Solutio. – *Ad primum.* Laelius donando filio partem templo votivo reservatam:

a) *valide egit.* Siquidem nullum votum habet vim intrinsecam actus contrarios irritandi, cum sit tantum promissio alicuius boni in honorem Dei ex motivo religionis (can. 1307).

Consequenter vovens non amittit dominium rei promissae.

b) *illicite tamen.* Revera votum semel emissum cessat nonnisi una ex causis canone 1311 indicatis. Quousque igitur non cessaverit, agens contra votum illicite agit, neque se, neque rem liberat ab obligatione qua afficitur.

Ad secundum. Orontius dupliciter peccavit.

a) *contra religionem*: quod asseritur ex principiis generalibus inductionis. Revera quilibet inductor contrahit malitiam contra virtutem ad quam laedendam alium provocat, quia quodlibet praeceptum exigit, ne alius ad ipsius laesionem directe provocetur. Atqui Orontius provocavit patrem ad laedendam religionem. Ergo:

b) *contra pietatem*: quia malum spirituale patri suasit. Ast si suadere malum proximo est contra caritatem, quia omnes caritatis vinculo unimur, cum agatur de mala actione filii in patrem, est contra virtutem qua parentes et filii uniuntur. Porro parentes et filii pietate adstringuntur. Ergo Orontius in pietatem egit.

Ad tertium. De origine et fundamento obligationis in casu:

a) *ante Codicem.* Disputabant auctores utrum esset repetenda ex iure naturae, vel ex iure positivo. Supposita obligatione rursum disputabant utrum esset ex virtute religionis, an potius iustitiae.

Communior sententia eam desumebat ex virtute iustitiae. « Cum heres teneatur solvere vota realia defuncti, non tenetur vi voti, sed ex iustitia; sicuti tenetur alia illius debita, legata etc. solvere » (1).

Verum auctores supponunt non retractatam voluntatem voventis, ast quia retractatio in casu est inefficax (2), idem est ac si vovens numquam votum revocaverit. Quare « nec potest vovens deobligare heredem a voto implendo, sicut non potest eximere ab aliis debitis solvendis » (3). Ratio affertur: « quia votum reale afficit ipsam rem, adeoque ista obligata manet ad quascumque manus deveniat » (4).

b) *post Codicem*: ita distinguendum. Si vovens mandatum heredi dedit, iste tenetur voto satisfacere ex iustitia erga defunctum, et ex religione erga Deum. Si nullum mandatum heres accepit, manet una obligatio ex religione.

Quod edocemur claro textu canonis 1310, parag. 2. Revera cum vovens nequeat suam voluntatem efficaciter revocare, manet voti realis obligatio. Haec autem ad heredem transire dicitur. « Sed transire non potest nisi obligatio quae tenebat voventem: haec autem erat obligatio religionis..... Sine lege positiva, obligatio promissionis ex fidelitate, sive Deo, sive homini sit facta, utpote personalis, ad heredes non transiret; nunc propter legem positivam ad heredes quidem transit obligatio voti realis; verum nihil aliud

(1) S. Alphonsus, *Theol. Mor.*, ed. Gaudé, lib. III, n. 214.
(2) Can. 1311.
(3) Ballerini-Palmieri, *Opus Theol. Mor.* [3], vol. II, n. 633.
(4) Bucceroni, *Institutiones Theol. Mor.* [2], vol. L, n. 588, 1°.

statuente Codice, transit qualis erat, i. e., obligatio religionis » (1) Ratio: « hereditas enim cum suis oneribus ad heredes transit: sed votum reale ipsam rem afficit, quae proinde cum obligatione qua affecta est ad heredes transit » (2).

Cum autem res promissa eadem obligatione afficiatur sive quis votum revocaverit (quia inefficaciter) sive non, textu canonis 1310, parag. 2, et rationibus allatis nixi concludimus: Orontius teneri obligatione voto patris satisfaciendi ex iure positivo, et ex virtute religionis.

Salva reverentia peritorum sic respondet. NUCERINUS

QUESITI MINORI

40. – Giusta la norma transitoria dell'articolo 53 nella costituzione *Deus scientiarum* va già in vigore con l'imminente principio dell'anno scolastico l'articolo 36 in cui è detto che, eccetto la Pontificia Commissione per gli Studi biblici, d'ora in poi i gradi accademici non possono più conferirsi da Accademie, Collegii ed Istituti qualsiasi, che non abbiano *proprie* scuole. La stessa Pontificia Commissione dovrà seguire pel conferimento della licenza e laurea *in re biblica*. gli articoli 24–26, 38–40, 43–46, 52. Per gli altri Istituti *quae proprias scholas habent* è detto che entro l'anno in corso (1931–32) dovranno conformare i propri statuti alla presente legge. Si domanda se questi secondi Istituti, nel conferire la licenza e la laurea, debbano, già col medesimo anno 1931–32, osservare le prescrizioni della nuova legge, particolarmente per l'esame su tutta la materia, prescritto per la licenza, mentre fin qui, dandosi la licenza, per esempio, in teologia, dopo il terz'anno, bastava l'esame su le materie dei primi tre anni; e su la dissertazione per la laurea, dove questa non era in uso. E che dire della laurea *per modum unius*?.

R. Quanto al primo, provvede il seguente articolo 54: « Studia et examina . . . ante annum academicum 1932–33, secundum leges adhuc vigentes facta, valida habentur ». Quindi l'esame di licenza può ancora farsi sui tre anni, nel caso proposto, invece che *de universa theologia*. Ma quanto al secondo, non può più conferirsi la laurea *per modum unius*, perchè tra gli articoli, che, giusta il citato articolo 53, vanno già in vigore v'è anche il 39. « Nemo laurea donetur, nisi licentiam antea consecutus sit ». Cfr. anche l'articolo 40 che riserva le lauree *ad honorem* a una speciale concessione della Santa Sede, da impetrarsi *in singulis casibus*. Non si può opporre, al primo, che la stessa Commissione Biblica è obbligata (ma « congrua congruis referendo ») a applicare gli articoli 44 e 46; poichè quelle prescrizioni erano già in uso presso di essa.

41. — Può l'arciprete parroco di una cattedrale farsi sostituire per la Messa conventuale da un curato della cattedrale che non è corale ?

R. È chiarissimo dal can. 419 § 1 che non può: « modo substitutus sit in eadem ecclesia canonicus, si agitur de supplenda vice canonici..... ». Nè

(1) VERMEERSCH, *Theol. Mor. Principia*, Responsa–Consilia, 1ª, tom. II, pag. 170; VERMEERSCH-CREUSEN *Epitome Iuris Canonici*, tom. II, pag. 371.

(2) NOLDIN, *De praeceptis*, ed. XIV, pag. 235.

v'è alcuna ragione di escludere da questa norma la Messa conventuale, che nel can. 413 § 2 è messa *pari gradu* con la recita delle ore canoniche come parte dell'ufficio corale. Il viceparroco sostituirà il parroco nelle funzioni parrocchiali, non già nelle capitolari.

42. — Se trasportandosi le feste quanto all'officiatura venga trasportato l'onere della Messa *pro populo*. Per esempio: l'Annunciazione, se viene nella Settimana Santa è trasferita al lunedì dopo la Domenica in *Albis*. In questo lunedì è anche trasportato l'onere della Messa *pro populo* ? Oppure resta fermo al 25, che nell'ipotesi non è l'Annunciazione ma una feria della Settimana Santa? Lo stesso per S. Bernardino da Siena. Desso è protettore di una Diocesi. Se cade nella vigilia o nelle feste di Pentecoste viene trasportato. È trasportato l'onere della Messa *pro populo* ?

R. Provvede espressamente il canone 339 § 3, in base al quale sarà facile rispondere che l'obbligo della Messa *pro populo*, nel caso non si trasporta, non essendovi più l'« *obligatio* audiendi sacrum et abstinendi a servilibus ». Anche quanto alla festa del Patrono, in genere vale il canone 1247 § 2 « ecclesiastico praecepto dies festi Patronorum non subiacent ».

43. — Quando il Vescovo amministra privatamente, *extra Missam*, la Tonsura o gli Ordini minori ad uno solo od a pochi, è necessario l'intervento dell'Arcidiacono? è necessaria l'intimazione a principio, con la quale si impone che non vi sia alcuno scomunicato, interdetto ecc. e che nessuno si allontani « nisi missa finita et benedictione Pontificis accepta »?

R. La risposta affermativa a tutti i quesiti qui proposti è stata già data autoritativamente dalla Sacra Congregazione dei Riti in una Venetiarum, 25 sept. 1852 ad IV: « licet Missa non dicatur, imo licet unus tantum privatim ordinatur in sacello Episcopi ». (Decr. auth. n. 3006). Cfr. anche Many, *De Sacra Ordinatione*, pag. 581, 2°. È infatti logico che la concessione circa *il luogo*, non pregiudichi la formola del rito, che si intende sempre fatta nel luogo e tempo debito.

44. — Raffaella deve professare nelle Monache Clarisse. Alla vigilia dell'ingresso negli esercizi spirituali le muore uno zio che la lascia erede con gli altri fratelli di una casa. Il notaio presso cui è deposto il testamento è assente, i fratelli non possono, perchè alcuni lontani, rilasciare dichiarazione in cui si obbligano a lasciare alla monaca quanto le spetta sull'eredità dello zio. Si domanda: si può far fare testamento alla monaca o le si deve differire la professione ?

R. Nessun motivo vediamo di differire la professione: ella dispone intanto per testamento del *diritto* che le è certo già acquisito con l'apertura della eredità. Tutto il resto (atti esecutivi) può e deve rimandarsi dopo la professione, come dice espressamente il canone 581 § 2: « *Secuta professione* ea omnia statim fiant, quae necessaria sunt ut renunciatio etiam iure civili effectum consequatur ».

45. — In una Diocesi il Vescovo nomina Pro–Vicario generale un canonico della cattedrale. In quella Diocesi non vi è il Vicario generale. Si chiede che posto spetti al canonico Pro–Vicario generale in Capitolo se non copre nè dignità capitolari nè uffici ma un canonicato comune; ossia quale posto gli spetti per ragione del Pro–Vicariato.

R. Se il Vescovo per motivi suoi particolari non ha voluto fare un Vicario generale, ma in suo luogo ha preferito nominare un Delegato vescovile o un

Pro-Vicario generale, è troppo chiaro che non gli ha voluto concedere nè le facoltà, nè gli onori spettanti esclusivamente al Vicario generale, ma solo quanto gli ha esplicitamente accordato delle facoltà ch'era in suo potere concedere. Ora non può il Vescovo assegnare una precedenza non concessa almeno implicitamente del diritto comune, essendo il diritto di precedenza cosa del diritto pubblico o costitutivo, ch'è sottratto alle facoltà dei Vescovi. Essi possono dichiarare, definire, non attribuire una precedenza, e anche la loro dichiarazione è fatta « sine praeiudicio iuris cuiuscumque » (canone 106, § 6).

46. — Se il parroco possa opporsi all'apertura di un « garage » troppo vicino alla chiesa, e all'apposizione di un distributore di benzina. Le ragioni sono:

1° perchè gli edifici dedicati al culto devono essere completamente isolati;

2° perchè lo scoppio del distributore potrebbe danneggiare la chiesa;

3° perchè data l'affluenza del pubblico e specialmente dei fanciulli è possibile qualche grave disgrazia;

4° perchè il garage « sapit de industria et commercio » e stona vicino al tempio e in locali appartenenti ad enti di culto.

R. Com'è chiaro, son tutte ragioni che potrebbero fondare una proibizione, ma che non ne dimostrano l'esistenza. Ora per opporsi, occorre dimostrare che la cosa è vietata; e, purtroppo, manca in proposito ogni disposizione positiva. Nell'attesa non si può fare altro che esigere le cauzioni per qualsiasi eventuale danno futuro, ma a ciò debbono pensare unicamente i proprietari del locale, e i rappresentanti l'ente di culto, sul parere dell'Ordinario.

47. — Le Ordinazioni sacre si possono tenere in qualunque festa soppressa ?

R. Abbiamo già risposto affermativamente, poichè sebbene il canone 1006 § 3 non aggiunga, come aggiunge il canone 339 § 1 « etiam suppressis », pure non solo il parallelo col § 1 del medesimo canone 1006, che destina per la consacrazione dei vescovi (cosa assai più solenne) feste soppresse, quali sono quelle degli Apostoli, ma la parola « quolibet » (festo de praecepto) e più ancora la comune interpretazione data più volte dalla Sacra Congregazione dei Riti (ultimamente nella *Quebecen* del 6 marzo 1896 (n. 3890) citata nelle note al canone 1006 § 3, conferma fuori d'ogni dubbio che si tratta anche dei giorni festivi « quorum feriatio, *in populi favorem* (ecco la ragione discriminante) suppressa est ».

48. — Le Stazioni della *Via Crucis* si devono considerare come immagini esposte al culto ? Di modo che se l'Ordinario diocesano disponesse che le sacre immagini dovessero essere in tela ad olio, la disposizione si dovesse intendere anche per le Stazioni della *Via Crucis* ? E se rigorosamente non sono esposte al culto si può innanzi alle Stazioni mettere una o più lampade elettriche invece di candele da accendersi specialmente quando si fa il pio esercizio in comune ?

R. Il quesito si fonda sul falso supposto che nella *Via Crucis* la parte sostanziale siano i quadri delle Stazioni, mentre sono solo le *croci*, servendo i quadri per solo aiuto nella meditazione delle Stazioni. Queste croci, e non già i quadri, possono dirsi immagini esposte al culto, solo intendendo questa parola nel senso molto largo di divozioni approvate e pubbliche. Perciò sebbene non ci sembri da approvarsi l' uso delle candele elettriche dinanzi a tali croci, pure non crediamo che cadano sotto stretta proibizione: e ci appoggia l'uso o tolleranza comune, anche in Roma.

49. — In un Capitolo i Prebendati invece dei soliti tre mesi di ferie ne hanno due; però nei due mesi di ferie percepiscono le fallenze, *amissis distributionibus inter praesentis*. Il Rescritto vuole che le ferie si prendano dai Prebendati, presenti sempre due terzi dei Corali. Si domanda nel computare i due terzi si deve tener conto degli infermi e degli assenti con indulto pontificio o solo di quelli che possono e devono intervenire ? E se non sono presenti i due terzi, il Prebendato che si assenta per *feriare* deve perdere le distribuzioni ?

R. Al primo abbiamo già risposto per l'interpretazione *benigniore* che cioè nel numero dei *corali* vanno compresi anche gli infermi e i giustificati, altrimenti la facoltà di *feriare* sarebbe troppo ristretta. Data tale interpretazione non vediamo perchè non debba rispondersi affermativamente al secondo punto, poichè l'assente senza facoltà di *feriare*, è assente illegittimo com'è chiaro.

50. — In un Capitolo a massa comune e senza la massa piccola, il beneficio del parroco è amministrato dal Capitolo. I canonici oltre ai certificati di rendita dati per i beni incamerati, percepiscono quindi il supplemento di congrua. I Prebendati del Capitolo ottennero già di poter essere considerati presenti nei due mesi loro accordati per le vacanze « finchè le rendite non avessero avuto un aumento sopra quanto era percepito all'epoca dell'indulto ». Essendo ora la somma percepita da ogni prebendato superiore a quella che si percepiva quando fu accordato l'indulto, si chiede se i Prebendati possano continuare ad usare dell'indulto stesso considerato che: *a*) il valore attuale della moneta; *b*) che delle rendite $\frac{1}{3}$ solo è beneficio e $\frac{2}{3}$ distribuzione.

R. Anche qui non si fa che addurre le ragioni che possano motivare una nuova dichiarazione dell'autorità competente, non già la dichiarazione stessa. Si prospetti dunque il caso all'Ordinario, e se la sua disposizione non piace, si ricorra alla S. C. del Concilio, la quale stabilirà se le cause per cui fu concesso l' indulto, siano cessate talmente da doversi questo ritirare.

51. — Per gli aspiranti all'ingresso in religione si richiedono le fedi di battesimo e di cresima, e per gli aspiranti di sesso maschile anche le lettere testimoniali dell'Ordinario di origine e di qualunque luogo in cui l'aspirante abbia dimorato oltre un anno moralmente continuato dopo il quattordicesimo anno.

Si può adunque richiedere la testimoniale anche per gli aspiranti di sesso femminile ? E se l'aspirante di sesso maschile avesse dimorato nel luogo di origine solo nell'impubertà, per esempio fino agli otto o dieci anni, la testimoniale dell'Ordinario del luogo di origine è necessaria ugualmente ?

R. Riguardo al primo quesito sembra possa rispondersi: « quod abundat, non vitiat »: la legge comune non lo richiede, di autorità particolare può richiederla, ma non sotto condizione *sine qua non*. L'esclusione potrebbe avvenire in seguito alle notizie ricevute, non in seguito al non ricevere notizie. Riguardo al secondo, la risposta è affermativa, atteso anche il valore che la legge dà alla prescrizione « sublato quolibet contrario privilegio ». L'Ordinario nel caso potrà rispondere attestando appunto questo fatto, e che non ha notizie in contrario sul tempo restante.

52. — Tizio investito di un beneficio corale col permesso della Santa Sede è dispensato dal coro, perchè i frutti del suo beneficio li gode la Fabbriceria povera.

Se è presente, se interviene a qualche ora dell'Ufficio, o se celebra la Messa conventuale per sostituire qualche corale, ha diritto alle distribuzioni giornaliere ?

R. Ma senza dubbio: i frutti del beneficio sono una cosa e le distribuzioni un'altra: quelli sono interessi di un capitale, questi sono *merces laboris*. E anche se tutti i frutti del beneficio consistessero in distribuzioni, almeno la terza parte deve considerarsi separata dalla prebenda a tale effetto, di ricompensare cioè il lavoro effettivamente prestato. Noi escludiamo solamente che questo lavoro possa esser confermato *due volte*, nel caso dell' alternativa, come vorrebbero alcuni nostri contraddittori.

53. — Nel mio paese è sorta una vertenza tra i fratelli di tre Congregazioni, che nelle processioni e funerali vestono l'abito completo bianco (sacco) ed i Terziari Francescani, che sono stati formati da un mese appena, vanno in processione soltanto con scapolare e cordone e pretendono di aver la precedenza sulle suddette tre Congregazioni che vestono di sacco. Prego vivamente dire una parola chiara e precisa, dato che le Congregazioni non vogliono cedere, perchè nel « Monitore Ecclesiastico » del mese di maggio, pagina 158 è scritto che devono avere la precedenza ed i Terziari neppure vogliono cedere, perchè, dicono, l'abitino vale come abito completo.

R. La questione secondo alcuni sarebbe *sub iudice*, poichè ritengono che il canone 701 § 3, e il canone 706, parlando di *insignibus*, abbia revocato il decreto S. C. Episc. e Reg. 6 aprile 1900 e la risposta della S. R. C. in *Urgellen.* 10 novembre 1905 le quali tassativamente esigono che i Terziari per godere della precedenza vestano il loro *sacco* o veste intera e uniforme. Ma appare chiaro che quando il canone dice generalmente « Omnes autem (associationes praedictae *quinque* classium) tum solummodo ius praecedentiae habent, cum collegialiter incedunt.... et cum habitu seu insignibus associationis », parla *rispettivamente* dell'abito e delle insegne, a seconda se si tratti di associazioni che portano l'abito, o sacco (quali i Terzi Ordini, le Arciconfraternite e Confraternite) o di altre che non possono portare il sacco, ma solo le insegne o anche solo distintivi. Se il Terz'Ordine può portare *tanto* il sacco, *quanto* solo le insegne o solo i distintivi, è chiaro. che gli si prescrive di portar l'abito e non l'abitino, all'effetto della precedenza. Allo stesso modo il canone 706 parlando di sole *insegne*, si riferisce alla specie infima, che, come è noto, comprende tutto il genere, appunto come parla di *associationes* per comprendere anche i Terzi Ordini. Si noti che i due decreti anteriori sono espressamente citati nelle note al canone 701 § 2 e 3.

54. — La massa *inter praesentes* del Capitolo di C. ha una rendita annua di lire 2700 dalla quale tolte le tasse di ricchezza mobile, l'importo dei funerali sinodali, le Messe di ebdomada dei canonicati vacanti e dei canonici giubilati, l'onorario del Camerlengo ecc., rimane una rendita netta di lire 2.299,95, che ripartita fra i nove canonici dei quali due giubilati vengono lire 255,55 ciascuno. Ai canonici non giubilati, nella loro quota, si detraggono poi le puntature, che vengono ripartite *inter praesentes*. Si domanda: 1° se per cumulo delle distribuzioni spettante ai canonici giubilati, si intenda la quota netta come sopra risultante a favore di ciascun canonico, cioè le dette lire 255,55; 2° i canonici giubilati se non intervengono al coro non hanno diritto all'*inter praesentes* delle fallenze, ma intervenendovi,

devono essi averne la parte come gli altri, dato che ad essi si passa la rendita della massa a quota fissa, e non intervenendo, non sono puntati.

R. Al primo, secondo quanto abbiamo precedentemente risposto, le Messe di ebdomada dei canonici giubilati, non vanno messe a loro carico, essendone affatto dispensati per la giubilazione: quindi la quota dei due giubilati deve essere accresciuta della porzione di Messe che, come nel quesito, si sottrae. Al secondo: contestiamo quel che si assume come certo, che cioè i giubilati non partecipino delle fallenze altrui, dovendosi considerare come *iure praesentes*, pel diritto stesso della giubilazione, a meno di una esplicita disposizione che li escluda. Perciò, siccome vengono compensati anche se non intervengono fisicamente, qualora realmente intervengano non hanno ulteriore diritto a compenso: *ne bis in idem*.

55. – Ho avvertito questo caso: Il vescovo nella visita pastorale della parrocchia, dopo la sua comunione ascende il pulpito, che si trova nel mezzo della chiesa e fa predica: prima dà varie istruzioni al parroco e ai parrocchiani, poi dice su qualche tema religioso, infine fa un fervorino e dà il saluto della partenza; quindi scende a distribuire la comunione ai fedeli e prosegue la Messa. E in regola questo?

R. Non siamo in regola, per due motivi. 1° che il fervorino prima della Santa Comunione deve riguardare unicamente l'Eucaristia; 2° che non si può lasciare l'altare fra la comunione propria e quella dei fedeli. Il buon senso liturgico lo proibisce. Il vescovo può far tutto ciò ch'è detto nel quesito, anche salire il pulpito, dopo il Vangelo, essendo quello il tempo della omelia.

56. – Nella diocesi di C. non si fanno complete le esequie nelle chiese parrocchiali, ossia dopo il canto del *Libera me Domine*, il sacerdote, che tante volte si fa sostituire, va al cimitero recitando il Rosario ed arrivato alla cappella del cimitero recita l'*Ego sum resurrectio et vita* col resto. Il prete poi che accompagna il cadavere al cimitero quando esce dalla chiesa parrocchiale e nella città, alla porta della stessa chiesa sale sopra la carrozza e il chierico porta una croce piccola senza l'asta, e per il tratto che fa a piedi stanno col capo coperto dalla berretta e dal cappello, il prete e il chierico. Si può?

R. Si può certamente dividere l'assoluzione al tumolo, dalla benedizione del sepolcro, poichè, anzi, il Rituale Romano chiaramente ne fa due funzioni diverse, che solo la consuetudine in genere unisce, facendo recitare in chiesa la benedizione del sepolcro. Se altrove invece restano divise, niente c'è da osservare in contrario. Anche quanto al rito dell'accompagnamento, la consuetudine pure nelle grandi città, autorizza quanto è detto nel quesito, purchè il sacerdote sia in cotta e stola, e il chierico che porta la croce senza l'asta, sia in cotta.

57. – Un canonico della cattedrale di B. si deve portare a F. in una casa di cura. Finita la cura resta a F. dove esercita sacri ministeri. L'Ordinario della diocesi permette che il canonico rimanga assente. E questi non presenta certificati di malattia o di convalescenza, ma restando assente, per aderire al desiderio di comando dell'Ordinario, crede di avere diritto ai frutti della prebenda canonicale e alle distribuzioni.

Il Capitolo può privare il canonico delle distribuzioni?

R. Certamente la causa di infermità per scusare a norma del canone 420, 3°, deve essere vera e non un pretesto per stare o tenere assente chicchessia, altrimenti, occorrono facoltà che la Sacra Congregazione del Concilio, come ha già dichiarato « rationabiliter petenti nemini denegat ». E può essere nel caso una ragione per ottenerla, quella di sperimentare una nuova residenza, nell' attesa di rinunziare poi al canonicato, e stabilirsi definitivamente a F. La dichiarazione però dell'Ordinario che la causa dell' infermità, o almeno della convalescenza perdura, è data « pro sua conscientia » e quindi non è necessario che sia corroborata da certificati medici. Se si ritiene data ingiustamente, come un pretesto per fare stare assente chi non ha diritto, chi si crede leso può ben ricorrere alla stessa Sacra Congregazione del Concilio.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Se intendiamo questa rubrica come destinata anche ai documenti pontifici che provvedono a particolari contingenze dei tempi, possiamo qui registrare anche la mirabile Enciclica *Nova impendet*, dettata il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi « sopra la gravissima crisi finanziaria, la dolorosa disoccupazione di molti, e la crescente corsa agli armamenti ». È un accorato appello per una crociata di carità in favore di tante vittime della « lotta per la vita », specie i bambini da strappare alla crudele sorte loro preparata dall'egoismo umano, particolarmente nell'imminenza dell'inverno, dopo una stagione agricola abbastanza disgraziata; e per questo riguardo la parola del Santo Padre non ha bisogno di commenti verbali, ma di opere fattive, che del resto sono ormai iniziate con l'eseguirsi delle note prescrizioni del Santo Padre nell'occasione della festa di Cristo Re. Ma inoltre il Santo Padre risalendo alle principali cause poste dalla ostinata volontà umana, denuncia e accusa la rivalità dei popoli da una parte, sì contraria allo spirito di fraternità cristiana ch'è pace e concordia unanime, e dall'altro specialmente la corsa sfrenata agli armamenti « causa di enormi dispendii sottratti alla pubblica agiatezza », intimando particolarmente a tutti i Vescovi che « con tutti i mezzi a vostra disposizione di predicazione e di stampa, Vi adoperiate a illustrare le menti e aprire i cuori conforme ai più sicuri dettami della retta ragione, e, molto più ancora, della carità cristiana ». Ricorda a questo proposito, e conferma, dolente anzi che ancora non abbiano avuto sufficiente ascolto, le ammonizioni del suo predecessore, Benedetto XV, nell'esortazione del 1° agosto 1917, nonchè le sue stesse insistenze, nella lettera autografa all'arcivescovo di Genova, 1° aprile 1922, e nell'Allocuzione natalizia scorsa (24 dicembre 1930). E veramente non si rileggono oggi senza commozione quelle parole sì chiaroveggenti con cui già Benedetto XV inculcava *prima* « un giusto accordo per la simultanea e reciproca diminuzione degli armamenti, secondo regole e garanzie da sta-

bilirsi, nella misura necessaria e sufficiente al mantenimento dell'ordine pubblico nei singoli Stati; e *poi*, in sostituzione degli armamenti, l'istituzione dell'arbitrato, con sanzioni contro gli Stati recalcitranti », mentre fin qui non si è avuto che un impegno latissimo di arbitrato senza sanzioni, e nessun accordo per il disarmo. Invocava ancora la libertà intera dei commerci, specialmente sui mari, e la condonazione intera e reciproca dei debiti di guerra e riparazioni, mentre ognun vede, quanto se ne sia lontani, non ostante le reiterate ammonizioni del Santo Padre, il quale non lascia davvero alcuna occasione per protestare contro il rinfocolamento di odi internazionali, « mentre non dovrebbe dimenticarsi che la miglior garanzia di tranquillità, non è una selva di baionette, ma la mutua fiducia e amicizia » che dovrebbe anche risolvere le interminabili vertenze delle riparazioni belliche. Faccia il Signore, che il nuovo appello sia finalmente efficace non solo presso i privati, ma anche presso i reggitori della cosa pubblica.

Con breve *Clogheriensis dioecesis*, del 16 giugno, il Santo Padre ha eretto a Basilica minore il tempio di S. Patrizio eretto in un'isoletta sul lago Zong-Derg in Irlanda, presso la voragine notissima col nome di *Pozzo di S. Patrizio*, ove il Santo, secondo la tradizione, ebbe mirabili visioni sul Purgatorio. In memoria di ciò fin dalla più remota antichità sogliono i devoti peregrinare a quel tempio e a quella voragine, compiendo, a esempio del Santo, lunghi digiuni e altre austerità a sconto dei propri peccati (Cfr. « A. A. S. », XXIII, p. 399).

L'inaugurazione dell'anno giuridico. – Ebbe luogo col consueto cerimoniale nell'Aula del Trono nel palazzo Vaticano. Il decano della Rota, S. E. Mons. Massimi, lesse il seguente indirizzo.

« *Beatissimo Padre.* — Le " sessanta " definitive sentenze, emanate dal Nostro Tribunale nel decorso anno giuridico, pur non rappresentando tutto il lavoro annuale, esteso alle molte altre cause altrimenti finite, bastano, con i titoli indicanti le diocesi, a mostrare la universalità della Rota. Infatti esse vanno ripartite tra diciotto nazioni, di cui otto extra-europee. Questa nota saliente del Tribunale, se presenta una maggiore difficoltà nella valutazione di fatti, che si svolgono in ambienti così diversi fra loro, offre in compenso il più grande interesse con la visione generale della Chiesa e del mondo.

« Le cause trattate essendo, al solito, non esclusivamente, ma prevalentemente matrimoniali, abbiamo ascoltato con particolare attenzione l'Enciclica *Casti connubii*, in cui la Santità Vostra parla del matrimonio cristiano in ordine alle presenti condizioni, necessità, errori e vizi della società e della famiglia. Spettatori dolenti delle ruine, che si accumulano là dove gli uomini cercano di pervertire, secondo le passioni, il divino istituto del matrimonio, facendo la natura aspra e santa vendetta su chi osa trasgredirne le leggi, seguiamo con i voti più ardenti le parole dell'Enciclica. A queste auguriamo il più largo successo, e alle altre tutte, che poi risuonarono, forti e amorevoli, dall'abbondanza del cuore paterno su le auguste labbra della Santità Vostra.

« L'universalità della Rota si è affermata anche nello *Studio* del Tribunale, il quale ha avuto quest'anno il più grande sviluppo, il numero degli Studenti,

o meglio dei Dottori in diritto, è salito a cento e sarebbe cresciuto ancora, se non ci avesse vietato di accettare altre domande il timore che il numero eccessivo dei frequentanti riuscisse a danno del profitto dei singoli. Ora nello *Studio* abbiamo avuto sacerdoti e laici, appartenenti a tredici nazioni. Nè sono mancati i rappresentanti di lontane regioni, quali gli Stati Uniti d'America, il Canadà e l'estremo Giappone.

« La Rota è lieta di poter così contribuire alla retta amministrazione della giustizia nelle diocesi, addestrando magistrati e avvocati. Perchè, quanto più si riflette, tanto più grave appare la difficoltà in cui si trovano molte diocesi, particolarmente le piccole diocesi, di costituire un tribunale con magistrati capaci di assolvere convenientemente il delicato compito; alla quale difficoltà corrisponde quella, in cui si trovano le parti, di avere avvocati non ignari di diritto canonico e di procedura canonica.

« A migliorare in seguito la difficile situazione gioveranno le disposizioni date dalla Santità Vostra, circa le Università e le Facoltà di studi ecclesiastici, con la Costituzione " Deus scientiarum Dominus " del 24 maggio, seguita dalle relative *Ordinationes*. Così ha avuto sviluppo l'*Institutum Pontificium utriusque iuris* di S. Apollinare e si è provveduto all'incremento delle *Facoltà di diritto canonico*. Particolarmente importante lo studio reso obbligatorio per tutti, non solo degli elementi del diritto civile vigente, ma anche degli elementi di diritto romano. Sono sviluppi che la Rota segue con naturale simpatia, avendo il più vivo interesse, diretto e indiretto, al rifiorire degli studi giuridici nel clero, e in specie di quel diritto romano, che, elemento di primo ordine dell'Alma Roma e di suo Impero, fu anch'esso ordinato dalla Divina Provvidenza a preparare quel Trono, dove, successore di Pietro, siedete ora Voi, Beatissimo Padre.

« Dinanzi a questo Trono, in spirito di romana universalità, quale appare dalla costituzione stessa del Nostro Tribunale, siamo venuti dall'Altare ove abbiamo or ora invocato l'aiuto di Dio, per intercessione della Madre di Dio, su i lavori, che ci attendono nel nuovo anno giuridico. Siamo venuti come a render conto del lavoro compiuto, così a ripetere i migliori propositi per quello da compiere, fiduciosi che la Benedizione del Padre impetrerà luce e forza per i figli devoti ».

Nella sua breve, ma affettuosa risposta, il Santo Padre si degnò sottolineare tutti i punti esposti nell'indirizzo, aggiungendo il suo compiacimento paterno per il complesso lavoro, l'attento studio e le nobili fatiche con cui la Sacra Rota prosegue il suo alto compito.

Circoscrizione ecclesiastica. – Con decreto del 19 giugno, per organo della Sacra Congregazione Concistoriale, il Santo Padre ha trasferito la sede della diocesi di Papantla nel Messico a Teziutlan, che apparteneva prima alla diocesi di Los Angeles ma in pari tempo, insieme con Huetemalco viene attribuita alla diocesi di Papantla: la cattedralità di questa città viene senz'altro soppressa (ib., 411).

Nuove prefetture apostoliche son costituite in Cina: 1° Quella di Idushien, separandone il territorio dal vicarato apostolico di Chefu, affidandola ai Frati Minori (16 giugno 1931); 2° Quella di Weihaiwei, pure separata dal

suddetto vicariato apostolico e affidata del pari ai Frati minori (18 id.); 3° quella di Suchow, separandone il territorio dal vicariato apostolico di Nanking, affidandola ai Padri della Compagnia di Gesù (1° luglio); 4° quella di Chuchow separata dal vicariato apostolico di Ningpo, e affidandolo ai Missionari canadesi di Scarboro Bluffs (2 id.); 5° Finalmente quella di Sikkin, nel Thibet, elevando a prefettura apostolica la missione indipendente omonima, creata il 15 febbraio 1929. Cessa così ogni dubbio che nella « missio independens » abbiamo un nuovo grado di circoscrizione territoriale, inferiore alla Prefettura apostolica, con la quale invece alcuni solevano identificarla (id., p. 400). Per la importanza giuridica della cosa riportiamo il dispositivo: « Litteris Apostolicis Nostris die XV mensis Februarii anno MDCCCCXXIX Piscatoris anulo obsignatas, distracto territorio ex vicariatu apostolico de Tatsienlou atque ex archidioecesi Calcuttensi, *Missionem independentem* de Sikkin ereximus. Nunc autem, attenta rerum opportunitate, ad catholicam Fidem validius in Statu sui iuris de Sikkim promovendam, censuimus Missionem, quam iam tunc temporis Calcuttensi provinciae ecclesiasticae adiunximus et Sodalibus Seminarii Parisiensis pro Missionibus exteris ad Nostrum et Sanctae Sedis beneplacitum commisimus, *praefecturae apostolicae gradu et dignitate exornare.* Conlatis igitur consiliis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus qui Propagandae Fidei negotiis praepositi sunt, ex certa scientia et matura deliberatione Nostris deque Nostrae apostolicae auctoritatis plenitudine, praesentium Litterarum tenore, Missionem praefatam de Sikkim, suis limitibus prout nunc est constituta, ad *ampliorem* praefecturae apostolicae *dignitatem evehimus* ».

Con Breve *Quae ad Christiani*, del 20 giugno 1931, la missione di Trebisonda, sul Mar Nero, già soggetta alla Sacra Congregazione Orientale, essendo ivi quasi estinti i fedeli di rito orientale, e rimanendovi quasi soltanto quelli di rito latino, viene d'ora in poi assoggettata alla giurisdizione della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Con decreto concistoriale del 22 settembre il Santo Padre ha confermato la designazione di appello dell'arcivescovo di Milwanker che ha scelto Green–Bay.

Lettere Pontificie. – Viene pubblicata la importante lettera mandata dal Santo Padre al vescovo di Nola, il 15 aprile, per le feste del XV centenario dalla morte del celebre vescovo san Paolino di Nola, di cui il Santo Padre traccia con mano maestra un breve cenno biografico, mettendone in rilievo particolarmente il distacco dai beni del mondo, e il grande spirito di carità, al qual proposito riporta il tratto tradizionale della volontaria captività del santo vescovo. « Nec minore caritatis aestu in prximos flagravit; cuius quidem caritatis tum praesertim singulare specimen dedit, cum, barbaris in Italiae regionibus fere ubique saevientibus, mulier quaedam, ut affertur, enixe ab eo efflagitavit ut filium sibi redimeret ab hostibus captum. Siquidem, bonis omnibus, ut diximus, in christianae pietatis opera iam impensis, ne relictis quidem sibi opibus ad victum necessariis, semet ipse ultro libenterque in servitutem redegit, ut satis perdolentis huius amtris petitioni faciens, eius filium in libertatem vindicaret ». Loda quindi il pro-

gramma che comprende le missioni al popolo (esercizi spirituali), in tutte le parrocchie, il congresso catechistico, e il congresso eucaristico (ibid., p. 405). Altra lettera ha inviato al cardinal Gonzales Cerejeira, patriarca di Lisbona, per il centenario di sant'Antonio di Padova, che ivi nacque; delegandogli all'uopo la Sua rappresentanza (p. 407). Così pure al cardinale Lienart, vescovo di Lilla, pel cinquantesimo dal primo congresso eucaristico internazionale ivi celebrato, esaltando il significato che questi congressi hanno in relazione al regno di Cristo e alla sua pace (ib., p. 408). Finalmente una affettuosa lettera al cardinale Bertram, arcivescovo di Breslavia, nel suo cinquantesimo sacerdotale ch'è anche il XXV di episcopato; ricordandone con vivo encomio il *curriculum vitae* e rilevando specialmente l'opera sociale dell'E.mo, segnatamente circa l'Azione cattolica, su la quale anche noi a suo tempo riferimmo (p. 410).

Avviso. – Le domande di iscrizione agli *Studi* della Sacra Romana Rota, per la pratica giudiziaria e forense, e della Sacra Congregazione del Concilio per la pratica amministrativa e catechistica (nuova designazione) si ricevono nelle rispettive Cancelleria (via della Dataria, 94) e Segreteria (Palazzo della Cancelleria), fino al 20 novembre p. v.

RECENSIONI

VERMEERSCH (P. A., S. J.). *Catechismo del Matrimonio Cristiano* secondo l'*Enciclica* « Casti Connubi ». Traduzione del P. A. Basile, S. L. Marietti, Torino, 1931, in-8° piccolo pag. 120. L. 3,50.

La Dottrina del Matrimonio cristiano così mirabilmente insegnata nell'Enc. « Casti Connubii » del 30 dicembre 1930, e che l'augusto autore, il Pontefice Pio XI felicemente regnante, desidera tanto vedere dappertutto il più largamente diffusa, richiede, affinchè sia pienamente fruttuosa, di essere proposta con facilità ed esattezza, completata con opportuni schiarimenti, efficacemente difesa contro le impugnazioni. Si è avuto tutto ciò di mira in questo libretto. Vi troverà il lettore la risposta ai suoi dubbi, ed il Sacerdote, come anche il cattolico laico, così espressamente chiamato dal S. Padre a partecipare all'apostolato, tutte le ragioni e gli argomenti necessari per spargere nel popolo, con l'aiuto della grazia divina, la conoscenza, la stima, l'amore e la pratica del sublime vangelo del Matrimonio. Sollecitiamo un simile lavoro per le encicliche su la questione sociale.

PINARD DE LA BOULLAYE (P. E., S. J.). *La Bontá di Dio*. Ritiro Pasquale di Nostra Signora di Parigi. (Anno 1930). Traduzione del P. Giovanni Actis della medesima Compagnia. Marietti, Torino in-8°, pag. 140 L. 3.50.

La bontà di Dio, suo contegno di fronte alla sofferenza, suo comportamento riguardo ai peccatori, l'Eucaristia, la Passione, tutti argomenti già trattati mille volte e che tuttavia l'autore trova il modo di approfondire ancora senza dipartirsi dalla sua chiarezza abituale, rinnovandone la trattazione in un modo del tutto originale.

Queste ferme pagine che completano così felicemente l'insegnamento del dotto conferenziere non potranno a meno di consolare e stimolare un gran numero di anime, poichè ne ricaveranno la gioia di meglio conoscere il « Buon Maestro » che sa compatire tutte le debolezze, e quantunque si veda sovente oltraggiato dall'ingratitudine dei suoi intimi, tuttavia è sempre pronto al perdono.

BORLA sac. C. e TESTORE P. C., *Nuovi testi per l'insegnamento e lo studio della religione nelle scuole medie.* Vol. XVI in-8° picc. Torino, Paravia, 1931.

La Casa Paravia, così benemerita della nostra scuola, ha testè iniziata la pubblicazione di nuovissimi corsi di Religione dedicati a tutti i gradi e a tutte le classi della scuola media, i cui testi, debitamente approvati dalla Sacra Congregazione del Concilio, perfettamente si adattano ai postulati della Chiesa e a quelli del Ministero della educazione nazionale, per quel che riguarda l'insegnamento della disciplina religiosa negli Istituti secondari.

Sono sei corsi completi, compilati dal Sac. dott. Cesario Borla delegato arcivescovile per l'insegnamento religioso a Torino, e dal padre Celestino Testore S. J. professore di lettere e filosofia e noi siamo lieti di segnalarli agli insegnanti di religione, nel momento in cui si sta provvedendo per le adozioni nelle scuole medie dei testi più adatti a tale insegnamento.

Il corso che s'intitola *Dio nella vita dell'uomo*, si rivolge precipuamente ai primi corsi normali delle Scuole di avviamento al Lavoro, agli Istituti d'arte, ai Conservatori di musica; e nei tre volumi che lo compongono, offre una breve e succinta, ma precisa trattazione della Storia sacra ed ecclesiastica, con elementi di Liturgia e di Arte sacra.

Il criterio seguito dagli autori nella distribuzione degli argomenti fu di premettere la trattazione di un punto del programma storico ad ogni punto di programma dottrinale. Così alla esposizione del dogma si è fatta precedere la storia del popolo ebreo, che è tutta una preparazione alla venuta e all'opera di Gesù. Alla trattazione dei sacramenti è preposta la narrazione della vita del Redentore, il quale continua a santificare il suo popolo con questi mezzi di grazia. È posta ultima la storia ecclesiastica, perchè – dichiarano i compilatori – le Vite dei Santi, che nel cielo della Chiesa sono le luci più fulgide, insegnano come si adempie la legge che il Signore ha dato ai suoi figli. Seguono trattazioni della Liturgia e dell'Arte cristiana, sulle quali con tanto splendore si riflette la opera di Dio nella vita dell'uomo.

Sotto il titolo *Lux Christi* sono compresi i cinque volumi dedicati al Ginnasio tre per le classi inferiori, due per gli ultimi due anni. Anche qui completa, ma non arida adesione ai postulati dei programmi; unita a somma cura di intonare l'insegnamento della disciplina religiosa alle altre discipline, di modo che tale studio, coordinato a quello delle altre materie, corrisponde perfettamente allo sviluppo mentale degli allievi. Gli autori offrono perciò nelle tre prime classi la trattazione del dogma, del culto e della morale; nella quarta la storia del popolo ebreo, in corrispondenza allo studio delle civiltà antiche fissato dal programma di storia. Il testo per la quinta classe dà la ricapitolazione generale della materia studiata nelle prime quattro classi, ricco di nuove letture e illustrazioni, in perfetta armonia con le discipline letterarie e storiche professate in tali classi.

Tutti i volumi portano rapide narrazioni di fatti tratti dalle Sacre Scritture, suffragando le divine verità esposte nei principali testi.

Il corso, *Parole di vita eterna*, si rivolge coi suoi quattro volumi, uno per classe, agli Istituti magistrali inferiori, Istituti tecnici inferiori, ai corsi inferiori dell'Istituto commerciale e agli Istituti d'arte, ed offre nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento, con particolare riguardo ai Giudici, Patriarchi, Re e Profeti; dispiega nel suo alto signi-

ficato la vita e gli insegnamenti del Redentore, e, suffragandole con i commenti delle letture tratte da scritti dei Santi e autori religiosi, dà nozioni dello sviluppo del cristianesimo attraverso i secoli, facendo notare l'influenza di esso sulla civiltà, sulla letteratura, sull'arte. Illustra ed espone i principali dogmi, soffermandosi sulla importanza dei sacramenti, sulla preghiera, e offrendo cenni sulla Liturgia.

Esclusivamente dedicato al triennio del Liceo classico è il corso che si intitola *La ragione della nostra fede*. Siamo qui nel campo di un più largo, profondo e concreto studio della materia; v'è infatti un maggiore sviluppo delle già assunte nozioni sull'Antico Testamento, e la essenza e gli scopi della legge mosaica sono studiati e sviscerati nei loro significati più riposti e più alti. Le nozioni sulla storia del Cristianesimo, già offerte per i corsi della Scuola media inferiore sono sviluppate in profondità e larghezza, e l'influenza del movimento cristiano sulla civiltà, sulle letterature, sulle arti è attentamente studiata e larghi cenni son fatti sulla letteratura religiosa particolarmente italiana. Sono riesaminati nella loro essenza l'Antico e Nuovo Testamento e i libri che li compongono nel loro valore religioso, storico, morale, letterario.

Vengono inoltre sviluppate le nozioni sui dogmi: si parla della spiritualità, libertà e immortalità dell'anima, della influenza della Provvidenza nel governo del mondo, della istituzione e delle note della Chiesa: unità, santità, cattolicità, apostolità; nè si tralasciano larghi e opportuni cenni sui comandamenti e precetti, sulla morale cristiana, sulle vite dei Santi, sulla preghiera e sulla Liturgia.

Eguale materia presentano – sia pure con qualche ritocco e adattamento – i corsi: *Lumen vitae*, 3 volumi, per gli Istituti magistrali superiori, i *I sommi veri*, 3 volumi, per gli Istituti tecnici e commerciali superiori, gli Istituti industriali e i licei scientifici, coi quali si chiude il bel ciclo d'opere che i due chiari autori hanno apprestate per la nostra Casa.

Noi siamo sicuri che ai nuovi testi dei sacerdoti Borla e Testore sarà accordata la piena fiducia di quanti hanno l'incarico di impartire l'insegnamento religioso nelle varie classi della nostra scuola media.

HOENNING O'CARROL (Sac. Emilio), *Meditazioni – La Chiesa*. In–16°, 1931, pag. 470. Torino. Marietti. – L. 8.

L'A., Direttore spirituale del pontificio seminario romano maggiore, prima, ed ora del seminario patriarcale di Venezia, studioso, come pochi, delle materie ascetico–mistiche, è pieno di dottrina e di unzione nei suoi libri. Al rigoroso linguaggio teologico egli accoppia molte citazioni del sacro testo, che commenta, giusta le più sane interpretazioni dei moderni studi sulla esegesi biblica. Divise secondo il ciclo liturgico della Chiesa, ogni sabato le meditazioni ci conducono ai piedi della benedetta Madre di Dio per convergere i nostri pensieri sui suoi titoli onorifici e sulla sua materna bontà a nostro riguardo. Nelle stesse meditazioni v'ha molto di nuovo che non trovasi in altri libri del genere; così noi leggiamo meditazioni sul *Dominio della Scienza*, sulla *Chiesa e Stato*, ecc., trattate con tanta precisione ed insieme con tanta unzione di spirito, che non è facile sorpassare od almeno eguagliare, con gran profitto di chi legge e riflette. Consigliamo le Meditazioni del ch. A. ai Sacerdoti, ai Chierici del Seminario, ai Religiosi dei due sessi e a tutte le anime pie, che sanno trovare le loro delizie nel meditare e pregare.

VERCRUYSSE (P. Brunone, S. J.), *Nuove Meditazioni pratiche per tutti i giorni dell'anno* sulla vita e dottrina di N. S. Gesù Cristo *ad uso dei Sacerdoti secolari*. Trad. del P. Giovanni Actis, della medesima Compagnia; 3 volumi in–16°, 1930, pag. 1500. Torino. Marietti. – L. 25.

I pregi di queste meditazioni, oltre all'esser *pratiche* veramente, sono la

brevità e la chiarezza con cui sono trattati i vari argomenti, e la divisione in punti ben distinti. Per ogni meditazione si determinano i due preludi secondo il metodo seguito da sant'Ignazio nei suoi *Esercizi spirituali*: ogni punto ha la sua considerazione seguita dalle Applicazioni. Si suggeriscono poi gli *affetti* e i *propositi* e finalmente al termine della meditazione il *Colloquio* col Signore, con Gesù Cristo o colla Vergine SS. secondo la materia meditata. E la materia è scelta, perchè l'autore ci fa passare tutta la *Vita e la dottrina di N. S. Gesù Cristo*, frammettendo in luogo opportuno le grandi verità fondamentali del fine dell'uomo e dei novissimi, e le virtù diverse teologali e morali.

Nel 1° volume si trovano inoltre meditazioni speciali sulla SS. Eucaristia, per il ritiro mensile e per i *primi venerdì* del mese per tutto l'anno; di modo che l'opera del Vercruysse può bastare per ogni occorrenza, anche, quando si voglia, per un corso di esercizi spirituali di 5, 8 o 10 giorni, come si potrà ricavare da tavole apposite nel termine del 3° volume, il quale poi è arricchito di un copioso indice generale delle materie.

Siamo certi che quest'edizione italiana delle meditazioni del celebre P. Brunone Vercruysse d. C. d. G. avrà in mezzo a noi l'accoglienza che ebbe in Belgio, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna e nelle due Americhe ove le edizioni più volte si succedettero nelle diverse lingue in cui comparve dal 1867 fino ad oggi.

FATTI DEL MESE

In varie città d'Italia, specie alla Spezia, Bologna, Milano il brusco risveglio fu dato fra agosto e settembre da ingenti masse d'aereoplani simulanti terribili battaglie aeree, con bombardamento distruttorio, incendiario e attossicatore, contro cui si dimostrò vana ogni più coraggiosa difesa. E fu per tutti gli italiani un potente ed efficace monito circa gli effetti del nuovo strumento di guerra nei futuri conflitti. Ma, all'infuori di qualche episodio contro ribelli libici (segnalata la cattura del vecchio capo senussita Omar-el-Muktar, giustiziato il 16 settembre a Soluch), le battaglie del nostro Governo sono le più pacifiche e benefiche, come quelle del grano (rassegna del 10 settembre), dell'istruzione (aumento di scuole medie: 112 corsi, deliberati il 17), del commercio (relazione del 16, sul disavanzo, sceso a poco più di un miliardo e mezzo in un anno). Anzi a Ginevra nel Consiglio della Lega delle Nazioni, esso per bocca del ministro Grandi prese l'iniziativa di una tregua generale degli armamenti in preparazione della futura Conferenza del disarmo; proposta certo destinata a trionfare di tutte le opposizioni basate su false ideologie.

Alla medesima Assemblea il 3 settembre fu annunziata ufficialmente la rinunzia dell'Austria e Germania alla progettata riunione doganale, ciò che cagionò torbidi sì in Germania, ove si dimise il ministro degli esteri Curtius, sì specialmente in Austria, ove si ebbe, fra il 12 e il 13, un pronunciamento delle Heimwehren nella Stiria, subito represso. Dopo di che si effettuò a Berlino la progettata visita dei ministri francesi Laval e Briand, (27-28 settembre) sembra con vero interesse per la causa della pace europea e mondiale.

In Inghilterra il nuovo ministero Macdonald-Baldwin ottenne alla Camera la richiesta fiducia (8 settembre).

In Spagna il 14 luglio si aprirono le Cortes in Madrid, ed elessero a presidente il socialista Besteiro: nel loro programma figura quello di elaborare la costituzione, per cui i partiti di estrema sinistra hanno

proposto fra l'altro (14 agosto) la laicizzazione in tutti i gradi dell'amministrazione dello Stato, la scuola unica e laica, lo scioglimento degli Ordini religiosi, la confisca o secolarizzazione dei beni della Chiesa ecc. I partiti di destra vi hanno fatto forte opposizione, chiedendo invece la elaborazione di un Concordato con la Santa Sede. Il Governo non si è fin qui pronunziato, che con repressione rigorosa delle manifestazioni cattoliche di Navarra e Biscaglia (21 agosto) con l'emanazione di severe norme per impedire l'esodo dei capitali di enti ecclesiastici dalla Spagna, ecc. Ma il paese continua a essere inquieto: i moti comunisti sono frequenti e spesso sanguinosi, come quelli cagionati dallo sciopero generale di Siviglia, e altre località dell'Andalusia (21 luglio): le tendenze autonomiste della Catalogna e dei paesi basci non si attenuano, come dimostrarono i plebisciti di Barcellona (2 agosto, e di Pamplona, (10 agosto).

In Iugoslavia il 3 settembre, Re Alessandro promulgò una nuova Costituzione per quel regno riconosciuto trilingue. Tra l'altro una clausola vieta di creare associazioni su principii confessionali ed etnici, a scopi politici o sportivi. Il mandato dei Senatori, di cui solo una metà sono nominati dal Re, è di soli 6 anni: il diritto di voto è esteso alle donne.

Nel Portogallo una ennesima rivoluzione militare scoppiò in Lisbona il 26 agosto repressa dalle truppe fedeli: ma nel reciproco cannoneggiamento ben 112 furono le vittime, e non tutte militari.

Anche nel Cile il 2 settembre scoppiò un ammutinamento della flotta, sobillato da comunisti, che però dopo vivaci combattimenti, in cui trovarono la morte più di mille persone, alzò, il 7, bandiera bianca.

La Cina viene travagliata da spaventose inondazioni che gettano sul lastrico ben 50 milioni di persone. Inoltre il 18 settembre si iniziò un movimento di invasione giapponese nella Manciuria con lo scopo di difendere la linea ferroviaria e gli interessi che vi gravitano; Mukden fu occupata; ma l'effetto fu di rinfocolare l'effervescenza antinipponica della Cina, che ha appellato a Ginevra per far mettere fuori della legge il Giappone.

In Ungheria si dimise il 19 agosto il Governo di Bethlen, ma il successore Karolyi (23 agosto) dichiarò di proseguirne l'opera benefica. Atroce misfatto avvenne il 14 settembre sul viadotto di Biatorbagy, ove un direttissimo venne fatto saltare con la dinamite, perdendovi la vita ben 25 persone; le indagini hanno rivelato un complotto comunista che ha organizzato altri consimili disastri in Austria e Germania.

A più spirabil aere ci riporta finalsente la bella celebrazione del Congresso eucaristico a Rodi svoltasi dal 16 al 20 settembre con splendida partecipazione dell'Ordine di Malta e dalle autorità civili. Nota caratteristica fu la glorificazione dell'Eucaristia e della divina maternità di Maria SS.ma. A tal uopo il 19 settembre una immensa e pittoresca processione riportò sul santuario restaurato al monte Filéremo (15 km. dalla città) l'antica e venerata icone di Nostra Signora di tutte le grazie. *Ad Iesum per Mariam.*

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16